

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO
VERSIONE AGGIORNATA CON MODIFICHE
(ultima modifica: introduzione art. 16 bis - in vigore dal 16 luglio 2008)

Decreto rettorale 18.01.1996, n.4
Decreto rettorale 10.09.1997, n.36
Decreto rettorale 02.02.1998, n.5
Decreto rettorale 11.12.2000, n.182
Decreto rettorale 13.04.2001, n.39
Decreto rettorale 23.02.2005, n.5
Decreto rettorale 12.6.2008 n. 43
Decreto rettorale 6.11.2009, n. 71

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Il Regolamento generale di Ateneo

1. Il Regolamento generale d'Ateneo contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia, di seguito denominata "Università" o "Ateneo", e alle modalità di elezione e di composizione degli organi.

ART. 2

Attuazione dell'autonomia e delle finalità dell'Università

1. L'Università realizza la propria autonomia nel rispetto della Costituzione, delle leggi che fanno espresso riferimento all'Università e dello Statuto, nonché dei principi generali dell'ordinamento, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

2. L'Università persegue ed attua i propri fini istituzionali mediante il contributo di tutto il personale, degli studenti e la partecipazione di persone ed enti esterni, nel rispetto dei diritti fondamentali di ognuno e delle autonomie delle strutture.

3. L'Università in particolare promuove una cultura per la pace e l'uguaglianza tra gli uomini, senza discriminazioni fondate sulla razza, il sesso la lingua, la religione, il credo o le convinzioni, informata al rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo, garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.

4. L'Università favorisce e garantisce la discussione e il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei propri fini istituzionali mediante:

a) la pubblicazione di un Notiziario periodico aperto al contributo di tutti secondo modalità fissate da un apposito Regolamento interno. Il Rettore con proprio decreto nomina il Direttore ed il Comitato di redazione del Notiziario, sentito il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione. Il mandato del Direttore e del Comitato scade con il mandato del Rettore ed è rinnovabile. Appena insediato in prima nomina, il Comitato di redazione, presieduto dal Direttore, provvederà a redigere il Regolamento del Notiziario che sarà approvato con decreto rettorale. Con decreto rettorale saranno altresì approvate le successive modifiche eventualmente apportate al Regolamento dal Comitato di redazione, presieduto dal Direttore. Il Notiziario oltre che essere inviato a tutto il personale e ai componenti degli organi di Ateneo e delle strutture didattiche e di ricerca, dovrà essere inviato anche agli enti locali territoriali e alle istituzioni culturali della città;

b) la convocazione, da parte del Rettore, di almeno due assemblee annuali di Ateneo, dedicate l'una all'illustrazione del bilancio e l'altra all'illustrazione dell'attività didattica e scientifica;

c) la predisposizione, compatibilmente con le proprie risorse di spazi e di mezzi finanziari, di strutture in cui le associazioni universitarie che siano state riconosciute dal Senato Accademico possano riunirsi e curare la diffusione delle proprie attività, un resoconto delle quali sarà comunque pubblicato sul Notiziario di cui al precedente punto a) del presente comma. La individuazione dei criteri per il riconoscimento delle associazioni e la disciplina relativa alle modalità di predisposizione e di utilizzo delle strutture sono demandate ad apposito regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

ART. 3

Attività di programmazione

1. Gli obiettivi che l'Ateneo intende realizzare sono definiti attraverso la predisposizione da parte del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e le strutture didattiche e di ricerca, di specifici piani di sviluppo pluriennali resi pubblici dopo la loro approvazione mediante affissione all'albo dell'Ateneo e pubblicazione sul Notiziario.

2. Il Senato Accademico, acquisita la necessaria relazione tecnica delle strutture didattiche interessate e sentito il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli studenti, può programmare annualmente, con provvedimento motivato il numero massimo di immatricolazioni per i diversi corsi di studio attivati secondo i criteri e le modalità previste dal Regolamento didattico.

ART. 4

Tasse e contributi degli studenti

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentiti le strutture didattiche e di ricerca, il Senato Accademico e il Consiglio degli studenti, fissa annualmente le tasse e i contributi che gli studenti sono chiamati a versare per contribuire al finanziamento dell'Ateneo.
2. L'importo delle tasse e contributi è determinato anche in relazione a standard di costi dei servizi didattici, secondo analisi comparative presentate dall'Osservatorio sull'attività didattica e dall'Ufficio di valutazione.
3. I contributi che gli organi accademici competenti abbiano riconosciuto prevalentemente destinati al potenziamento dei servizi didattici, dei servizi bibliotecari e degli altri servizi per gli studenti, sono di norma devoluti ai centri di spesa cui spetta l'onere organizzativo e finanziario di assicurare i predetti servizi.

ART. 5

Attuazione del diritto allo studio e promozione delle attività formative

1. Le modalità per la attuazione del diritto allo studio e la promozione delle attività formative degli studenti saranno stabilite da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico ed il Consiglio degli studenti, salvo quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo circa le modalità di una organizzazione dell'attività didattica che sia funzionale all'effettività del diritto allo studio.
2. Con lo stesso Regolamento saranno disciplinate le forme di concorso dell'Università alle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero.

TITOLO II

NORME PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI ATENEO E DELLE STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 6

Indizione delle elezioni

1. L'organo competente a indire le elezioni volta per volta individuato dal presente Regolamento, dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito bando, che deve contenere le norme specifiche relative alle elezioni indette, reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Università e agli albi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio interessate.
2. Ogni avente diritto al voto potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare.
3. Salvo che non sia diversamente disposto, la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
4. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti devono svolgersi tutte contestualmente.
5. Le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze degli studenti dovranno svolgersi nel mese di marzo successivo alla scadenza del relativo mandato. I membri precedentemente eletti restano in carica fino alla prima riunione dell'organo collegiale successiva alla nomina dei nuovi membri.
6. La pubblicazione del bando che dispone la convocazione del corpo elettorale per le elezioni degli studenti deve avvenire almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni, mediante affissione all'albo dell'Università e agli albi delle strutture didattiche di ricerca e di servizio.

ART. 7

Elettorato attivo e passivo

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dal bando che dispone la convocazione del corpo elettorale, ha diritto al solo elettorato attivo il personale in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.
2. È escluso dall'elettorato sia attivo che passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso in attesa che si concluda in via definitiva un procedimento penale o disciplinare a suo carico.
3. Operano in ogni caso le esclusioni dall'elettorato attivo e/o passivo previste dalla legislazione vigente al momento della convocazione del corpo elettorale.

ART. 8

Liste degli elettori

1. Le liste degli elettori sono compilate a cura degli uffici dell'Amministrazione e pubblicate mediante affissione all'Albo dell'Università e delle Presidenze di Facoltà almeno venti giorni prima della data delle elezioni.
2. Gli aventi diritto al voto esclusi dalle liste possono ricorrere, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle liste stesse, alla Commissione Elettorale Centrale che decide in via definitiva entro i successivi cinque giorni.

Art. 9

Incompatibilità

1. Il bando che fissa la convocazione del corpo elettorale precisa quale sia, alla data delle votazioni, il regime compatibile con la carica della cui elezione si tratti e prescrive le condizioni alle quali possa essere ammessa la candidatura di chi si trovi al momento della presentazione della stessa o della eventuale elezione in regime di incompatibilità.

ART. 10

Commissione Elettorale Centrale

1. Con il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale, l'organo competente ad emanarlo provvede alla costituzione della Commissione Elettorale Centrale alla quale spettano la direzione e il controllo delle operazioni elettorali, la collazione dei voti, la decisione dei ricorsi comunque riguardanti lo svolgimento delle elezioni, nonché tutti gli altri compiti che le siano attribuiti dal presente Regolamento.
2. La Commissione Elettorale Centrale è composta da non meno di cinque e non più di sette membri rappresentativi dell'intero corpo elettorale ed è presieduta, salvo che non sia diversamente disposto, da un Professore di prima fascia designato, all'atto di costituzione della Commissione stessa, dall'organo competente ad emanare il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale. Il Segretario della Commissione, che svolge anche funzioni di verbalizzante delle sedute, è scelto dal Presidente, salvo che non sia diversamente disposto, tra i componenti della Commissione stessa nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.

ART. 11

Seggi elettorali

1. Con il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale, l'organo competente ad emanarlo provvede alla costituzione del seggio elettorale. Nel caso si debba procedere all'elezione di rappresentanze di categorie diverse potrà essere costituito un seggio per ognuna delle rappresentanze di categoria da eleggere.
2. Ogni seggio è composto, di norma, da un Presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente ed un altro con funzioni di Segretario. Salvo che non sia diversamente disposto, i componenti del seggio, che devono comunque essere in numero dispari, sono designati, all'atto di costituzione del seggio stesso, dall'organo competente ad emanare il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale, il quale li sceglie tra il personale docente e non docente dell'Università.
3. In caso di temporanea assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente. Il seggio opera validamente purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 12

Propaganda elettorale

1. Nel periodo che va dalla pubblicazione del bando che dispone la convocazione del corpo elettorale fino a due giorni precedenti lo svolgimento delle votazioni, l'Università riserva appositi spazi per l'affissione di manifesti elettorali e pone a disposizione dei candidati e del corpo elettorale le aule necessarie per lo svolgimento di eventuali assemblee.
2. Nel giorno precedente a quello delle votazioni e nel giorno in cui quest'ultime si svolgono è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.
3. La propaganda elettorale deve essere in ogni caso conforme ai principi e ai metodi sanciti nella Costituzione.
4. La regolamentazione della propaganda elettorale e la sua concreta attuazione, salvo che non sia diversamente disposto, sono di competenza della Commissione elettorale centrale.

ART. 13

Svolgimento e orario delle votazioni

1. Le votazioni si svolgono, di norma, in un'unica giornata nel luogo ove ha sede il seggio elettorale.
2. L'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali è fissato dal bando che dispone la convocazione del corpo elettorale. Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti nella sede del seggio sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.
3. Al seggio elettorale possono accedere per le operazioni di voto solo coloro che vi risultano iscritti e che dovranno essere identificati dagli scrutatori mediante valido documento di riconoscimento.
4. Il Rettore potrà avvalersi della collaborazione della vigilanza urbana per la sorveglianza dei seggi, durante lo svolgimento delle operazioni sia di voto sia di scrutinio.

ART. 14

Operazioni di voto

1. Sono ammessi a votare gli elettori che presentino uno dei seguenti documenti di riconoscimento, munito dei requisiti di validità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:
 - a) passaporto;
 - b) carta di identità;
 - c) patente automobilistica.
2. In tal caso nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione Elettorale Centrale saranno annotati da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio gli estremi del documento.
3. In mancanza di idoneo documento di identificazione uno dei componenti del seggio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.
4. Il Presidente o uno dei componenti del seggio, accertata l'identità dell'elettore e la iscrizione dello stesso nella lista dei votanti, gli consegna la scheda elettorale previamente predisposta, che nel caso di elezioni per più rappresentanze dovrà avere un colore diverso per ciascuna delle rappresentanze da eleggere, ed una matita copiativa per la espressione del voto di preferenza che deve avvenire in una cabina che ne assicuri la segretezza.
5. Espresso il proprio voto con l'indicazione sulla scheda del cognome e del nome dell'eligendo o nel caso si tratti di votazione per liste apponendo in modo non equivoco un segno nello spazio ove si trova indicata la denominazione o la sigla della lista prescelta e indicando il voto di preferenza con il riportare nell'apposito spazio contenuto nella scheda il cognome e il nome dell'eligendo o degli eligendi oppure il numero d'ordine nel quale il candidato o i candidati votati appaiono nella rispettiva lista, l'elettore richiude la scheda secondo le linee di piegatura della medesima e la riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla in una apposita urna sigillata.
6. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio.
7. L'espressione del voto è personale, libera e segreta. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore liberamente scelto. L'impedimento, quando non sia evidente, può essere dimostrato a mezzo di certificazione rilasciata dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

ART. 15

Operazioni di scrutinio

1. Concluse le operazioni di voto, i componenti del seggio procedono immediatamente allo spoglio delle schede, redigendo apposito verbale delle operazioni di scrutinio.
2. È nulla la scheda che sia diversa da quella fornita dal seggio o non risulti bollata e firmata da un componente del seggio ovvero arrechi segni, scritte o parole tali a far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia inteso farsi riconoscere oppure contengano voti espressi in modo equivoco o a favore di più liste o di nomi non compresi nella lista votata.
3. Nelle schede che contengono voti di preferenza eccedenti il numero massimo previsto sono nulli i voti di preferenza eccedenti il numero di preferenze consentito.
4. Al termine dello scrutinio il Presidente provvede ad inviare tutto il materiale alla Commissione Elettorale Centrale.

ART. 16

Collazione dei voti

1. La Commissione Elettorale Centrale, ove non sia diversamente disposto, si riunisce entro tre giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio per procedere alla collazione dei voti e all'esame di eventuali schede contestate.
2. La Commissione, ove non sia diversamente disposto, provvede entro tre giorni all'approvazione dei risultati e ne dispone la pubblicazione da eseguirsi immediatamente mediante affissione all'albo dell'Università.
3. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Centrale ogni elettore, in riferimento all'elezione cui abbia partecipato, può proporre ricorso al Senato Accademico entro quattro giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato decide in via definitiva entro i successivi quattro giorni.

ARTICOLO 16-BIS

Voto telematico

Il voto può essere espresso anche in forma telematica, secondo procedure che ne garantiscano anonimato, integrità e segretezza. Il bando di indizione delle elezioni indicherà la modalità di voto prevista.

ART. 17

Proclamazione degli eletti

1. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3 dell'articolo precedente o, nel caso siano stati proposti ricorsi, dopo la pubblicazione della decisione di quest'ultimi, gli organi competenti volta per volta individuati dalle norme del presente Regolamento procedono alla proclamazione degli eletti con apposito provvedimento del quale dispongono la immediata pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Università.

2. Salvo che nelle ipotesi di votazione per liste sono proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

3. Nell'ipotesi di votazione per liste, salvo che non sia diversamente disposto, alla proclamazione degli eletti si perviene con la seguente procedura:

- a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti dalla lista stessa;
- b) per ogni lista è determinata, altresì, la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza;
- c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, e così di seguito, fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo successivamente tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere. A parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale di lista;
- e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come è indicato nella lettera precedente;
- f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.

ART. 18

Elezioni suppletive

1. Il mandato degli eletti cessa, di norma, allo scadere del periodo cui si riferiscono le elezioni.
2. In caso di rinuncia, di dimissioni o di cessazione dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte di uno degli eletti, salvo che non sia diversamente disposto, occorre procedere alle elezioni suppletive che dovranno tenersi entro il termine massimo di novanta giorni dalla anticipata cessazione dalla carica dell'eletto da sostituire.
3. Per quanto riguarda le elezioni delle componenti studentesche, in caso di rinuncia, di dimissioni o di cessazione dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte di uno degli eletti si procede ad attingere dalla liste di appartenenza fino all'esaurimento dei non-eletti. Qualora ciò non sia possibile, si procede a norma del precedente comma 2.
4. Coloro che risultino eletti ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 restano in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo collegiale al quale siano stati chiamati a partecipare.

ART. 19

Norme di rinvio

1. Per quel che non sia previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

CAPO II

IL RETTORE

ART. 20

Elettorato passivo

1. Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia, dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta; la compatibilità con la carica di Rettore del regime prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti.

ART. 21

Elettorato attivo

1. Il corpo elettorale è composto dai:
 - a) professori di ruolo e fuori ruolo;
 - b) rappresentanti dei ricercatori nei Consigli di Facoltà e negli organi di Ateneo;
 - c) rappresentanti degli studenti negli organi di Ateneo;
 - d) rappresentanti del personale tecnico-amministrativo negli organi di Ateneo.

ART. 22

Candidature

1. Sono candidati alla carica di Rettore tutti coloro che godono dell'elettorato passivo.
2. Gli appartenenti all'elettorato passivo potranno illustrare pubblicamente il proprio programma elettorale in una apposita Assemblea di Ateneo, che sarà convocata con lo stesso bando che dispone la convocazione del corpo elettorale e che si dovrà tenere non meno di venti giorni e non più di trenta giorni antecedenti la data stabilita per la prima votazione dell'elezione del Rettore.

ART. 23

Convocazione del corpo elettorale

1. Centottanta giorni prima della scadenza del mandato del Rettore in carica, il Decano dei professori di prima fascia o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità, dispone la convocazione del corpo elettorale per una data successiva di non meno di quaranta e di non più di sessanta giorni dalla pubblicazione del bando da effettuarsi immediatamente mediante affissione all'albo dell'Università.

2. In caso di dimissioni del Rettore o di anticipata cessazione dalla carica la convocazione del corpo elettorale deve avere luogo nei novanta giorni successivi alla cessazione e deve essere disposta con le stesse modalità di cui al primo comma del presente articolo.

3. Con lo stesso bando che dispone la convocazione del corpo elettorale deve essere:

- a) fissata la data oltre che della prima votazione anche delle eventuali seconda, terza e quarta votazione;
- b) costituita la Commissione Elettorale Centrale. Il Decano, o chi ne fa le veci, provvederà a designare il Presidente della Commissione scegliendolo tra i professori di prima fascia. Il Segretario della Commissione sarà designato dal Presidente che lo sceglierà tra i docenti di ruolo chiamati a far parte della Commissione stessa;
- c) costituito il seggio elettorale che dovrà essere unico ed indicati il luogo in cui avrà sede il seggio nonché l'orario di apertura e chiusura del seggio stesso;
- d) convocata l'assemblea di Ateneo per la illustrazione pubblica dei programmi elettorali nei termini indicati dal secondo comma dell'articolo precedente;
- e) indicato il vigente regime di compatibilità con la carica di Rettore secondo le disposizioni di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

ART. 24

Votazioni

1. Nelle prime tre votazioni il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

2. Nelle prime tre votazioni i termini di cui all'art. 16, primo e secondo comma, sono ridotti ad un terzo e i termini di cui al terzo comma dello stesso articolo sono ridotti alla metà.

ART. 25

Proclamazione dell'eletto e nomina

1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano con provvedimento che deve essere immediatamente pubblicato mediante affissione all'albo dell'Università.

2. Il candidato eletto è successivamente nominato dal Ministro competente per l'Università ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.

3. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Rettore assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino al termine dell'anno accademico di compimento del triennio.

CAPO III

IL SENATO ACCADEMICO

ART. 26

Le componenti elettive del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è integrato da una componente elettiva costituita da un rappresentante per ciascuna delle sette aggregazioni scientifico-disciplinari individuate dall'art. 6, comma 3, lett. c) dello Statuto, da tre Direttori di Dipartimento, uno per ciascuna delle tre aree indicate dalla lett. d) del comma 3 dello stesso articolo e da tre rappresentanti degli studenti.

2. I membri elettivi di cui alla lettera e) dell'art. 6, comma 3, dello Statuto durano in carica due anni accademici e sono liberamente rieleggibili. Essi sono membri di diritto del Consiglio degli Studenti.

ART. 27

I membri di diritto del Senato Accademico

1. Partecipano di diritto al Senato Accademico il Rettore e i Presidi delle Facoltà istituite nell'Ateneo.

2. I Presidi in caso di impedimento nel partecipare alle riunioni del Senato possono farsi sostituire dal Vice Preside, se nominato, dal Decano dei professori di ruolo di prima fascia della Facoltà o, in caso di impedimento di quest'ultimo, da altro professore di ruolo di prima fascia appositamente delegato. Il sostituto del Preside partecipa alla seduta a solo titolo conoscitivo delle delibere ivi adottate e senza diritto di voto.

3. Il Rettore, in caso di impedimento nel partecipare alle riunioni del Senato, può farsi sostituire dal Prorettore, il quale partecipa alla seduta con diritto di voto.

ART. 28

Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza dalla carica delle componenti elettive del Senato Accademico indicate dall'art. 6, comma 3, lett. c) e d) dello Statuto, il Rettore dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito bando di cui ordina la immediata pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Università e agli albi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio. Le elezioni per il rinnovo delle componenti elettive del Senato Accademico indicate dall'art. 6, comma 3, lett.e) dello Statuto, avranno luogo nei tempi e nei modi indicati dall'art. 6, comma 5, del presente regolamento

2. La convocazione del corpo elettorale deve essere disposta per una data successiva di non meno di trenta e non più di quaranta giorni alla pubblicazione del bando, salvo non sia diversamente disposto.

3 Per le elezioni relative ai rappresentanti degli studenti, con il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale il Rettore provvede a:

a) indicare il numero degli eligendi come rappresentanti degli studenti al Senato Accademico;

b) indicare le modalità per il deposito delle liste dei candidati;

c) costituire i seggi elettorali, indicando il luogo in cui avranno sede i seggi e in quale di essi ciascun elettore potrà esprimere il proprio voto, nonché l'orario di apertura e di chiusura dei seggi stessi. Dovrà essere costituito almeno un seggio per ogni Facoltà: il Presidente di ciascun seggio sarà designato dal Rettore che lo sceglierà preferibilmente tra coloro che hanno già esercitato le funzioni di Presidente di seggio nelle elezioni amministrative, politiche o referendarie. I due scrutatori saranno designati dalla Commissione elettorale centrale che li sceglierà tra gli studenti iscritti nelle liste elettorali che non risultino tra i candidati ad una qualsiasi delle elezioni dei rappresentanti degli studenti che dovessero svolgersi contestualmente, o, in caso di rifiuto da parte di quest'ultimi, tra il personale universitario. Il numero degli scrutatori in casi eccezionali può essere elevato a quattro su motivata delibera della Commissione elettorale centrale;

d) costituire la Commissione elettorale centrale indicando l'ufficio in cui quest'ultima avrà la propria sede. La Commissione sarà costituita da un magistrato designato dal Presidente del Tribunale di Modena, che ne sarà il Presidente; da un dirigente amministrativo dell'Università e da tre funzionari dell'amministrazione universitaria di qualifica non inferiore alla sesta, designati dal Rettore il quale provvederà a indicare anche a quale di essi dovranno essere assegnate le funzioni di Segretario della Commissione. Ai fini della regolamentazione della propaganda elettorale e della relativa attuazione la Commissione è integrata dai rappresentanti di tutte le liste, in ragione di uno per ogni lista, designati all'atto di presentazione delle liste stesse.

4. Con il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale il Rettore provvede a:

a) costituire il seggio elettorale indicandone la sede nonché l'orario di apertura e di chiusura;

b) costituire la Commissione elettorale centrale indicando l'ufficio in cui quest'ultima avrà la propria sede. Il Rettore, all'atto di costituzione della Commissione, provvede a designarne il Presidente scegliendolo tra i professori di prima fascia. Il Segretario della Commissione sarà designato dal Presidente che lo sceglierà tra i membri della Commissione stessa;

c) indicare le aggregazioni scientifico-disciplinari della elezione dei cui rappresentanti si tratti;

d) indicare le aree cui si riferisce l'elezione dei Direttori di Dipartimento, ai sensi dell'art.6, comma 3, lett.d) dello Statuto;

e) predisporre l'elenco dei Dipartimenti, collocandoli, in ragione della prevalente afferenza delle loro attività, in una delle aree indicate dall'art.6, comma 3, lett.d) dello Statuto;

f) predisporre l'elenco delle afferenze a ciascun Dipartimento dei professori di ruolo ed incaricati stabilizzati, nonché degli assistenti di ruolo ad esaurimento e dei ricercatori.

ART. 29

Elettorato attivo

1. Ai fini dell'elezione dei componenti del Senato Accademico indicati dall'art. 6, comma 3, lett. c) dello Statuto, l'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo, ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti di ruolo ad esaurimento e ai ricercatori che sono individuati, per ciascuna aggregazione scientifico-disciplinare, in relazione alla loro appartenenza ai settori scientifico-disciplinari approvati, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con D.P.R. 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994.

2. Nessun elettore può godere dell'elettorato attivo in più di una aggregazione scientifico-disciplinare.

3. Ai fini dell'elezione dei componenti del Senato Accademico indicati dall'art. 6, comma 3, lett. d), dello Statuto, l'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo, ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti di ruolo ad esaurimento e ai ricercatori che sono individuati, per ciascuna area, in relazione alla loro afferenza ai Dipartimenti.

4. Nessun elettore può godere dell'elettorato attivo in più di un'area di afferenza.

5. L'elettorato attivo ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo è individuato con riferimento alla data di pubblicazione del bando. Possono comunque essere ammessi al voto tutti coloro che, al momento delle elezioni, abbiano la qualifica richiesta per la votazione.

6. Ai fini dell'elezione dei componenti del Senato Accademico indicati dall'art. 6, comma 3, lettera e), dello Statuto, l'elettorato attivo spetta agli studenti che, alla data di pubblicazione del bando, risultano regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, alle varie Facoltà dell'Ateneo.

ART. 30

Elettorato passivo

1. Ai fini dell'elezione dei componenti del Senato Accademico indicati dall'art. 6, comma 3, lett. c) dello Statuto, l'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo, ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti di ruolo ad esaurimento e ai ricercatori confermati che sono individuati, per ciascuna aggregazione scientifico-disciplinare, in relazione alla loro appartenenza ai settori scientifico-disciplinari approvati, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con D.P.R. 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994.
2. Nessun elettore può godere dell'elettorato passivo in più di una aggregazione scientifico-disciplinare.
3. Sono eleggibili coloro che alla data di pubblicazione del bando abbiano assunto servizio nel ruolo di rispettiva appartenenza a seguito del prescritto provvedimento di nomina.
4. Ai fini dell'elezione dei componenti del Senato Accademico indicati dall'art. 6, comma 3, lett. d), dello Statuto, l'elettorato passivo spetta ai Direttori di Dipartimento che sono individuati in relazione all'area di afferenza del Dipartimento che dirigono secondo la collocazione assegnata al medesimo Dipartimento nell'elenco di cui all'art. 28, comma 3, lett. e) del presente Regolamento.
5. Nessun elettore può godere dell'elettorato passivo in più di un'area di afferenza.
6. Sono eleggibili coloro che alla data di pubblicazione del bando ricoprono la carica di Direttore di Dipartimento.
7. Ai fini dell'elezione dei componenti del Senato Accademico indicati dall'art. 6, comma 3, lettera e) dello Statuto, l'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti alle varie Facoltà dell'Ateneo, che, alla data di pubblicazione del bando, siano in possesso della cittadinanza italiana e che non siano fuori corso da più di due anni.
8. Ai fini dell'individuazione del quorum di cui all'art. 6, comma 4, del presente regolamento, si fa riferimento esclusivamente all'elettorato attivo di cui al comma 6 dell'articolo 29.

ART. 30 BIS

Presentazione delle liste dei candidati

1. Le liste dei candidati per l'elezione a rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico devono essere corredate dalle firme di almeno cinquanta studenti iscritti nelle liste elettorali nonché delle firme di tutti i candidati indicati nelle liste stesse. Le firme, che devono recare indicati a fianco il numero di matricola, il Corso o la Scuola e l'anno di corso cui il titolare sia iscritto, devono essere autenticate da un notaio o dal segretario del Comune di Modena o da un suo delegato oppure dai funzionari dell'Amministrazione universitaria all'uopo incaricati.
2. Nessun candidato può sottoscrivere la lista alla quale appartiene. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista avente diversa denominazione o sigla.
3. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da una denominazione o sigla e deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre, se il numero degli eligendi è superiore a tre, e non inferiore al numero degli eligendi se quest'ultimo è pari o inferiore a tre.
4. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita, del numero di matricola, del Corso o della Scuola e dell'anno di corso cui sono iscritti, e sono contrassegnati con numerazione progressiva al fine di determinarne la precedenza nel caso di parità di voti.
5. Ogni candidato può essere incluso in una sola lista.
6. Ogni lista deve essere depositata presso l'ufficio della Commissione elettorale centrale almeno quindici giorni prima delle data delle elezioni, da un elettore che ne sia firmatario e che ne viene considerato il presentatore ufficiale.
7. La Commissione elettorale centrale invita il presentatore della lista a modificare nel termine perentorio di due giorni dall'invito, la denominazione o sigla della lista, qualora questa risulti identica o confondibile con altra presentata in precedenza. La mancata modifica comporta l'esclusione della lista contestata dalla tornata elettorale.
8. Le liste dei candidati riscontrate regolari dalla Commissione elettorale centrale sono rese pubbliche dal Rettore almeno sette giorni prima della data delle elezioni, mediante manifesti nei quali esse appaiono elencate secondo l'ordine di presentazione, con la relativa denominazione o sigla.

ART. 31

Il funzionamento del Senato Accademico

1. Il funzionamento del Senato Accademico è disciplinato da apposito Regolamento interno.
2. Il Regolamento dovrà in ogni caso prevedere:
 - a) le modalità di convocazione delle sedute;
 - b) la cadenza programmata delle sedute ordinarie che non potranno essere inferiori a sei nel corso di un anno accademico;
 - c) le ipotesi e le eventuali particolari modalità di convocazione delle sedute straordinarie;
 - d) le condizioni di validità delle convocazioni e delle sedute nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, dello Statuto;
 - e) le ipotesi in cui le delibere debbano essere adottate con un quorum superiore alla maggioranza dei presenti alle sedute;
 - f) i limiti di partecipazione alle delibere da parte di ciascuno dei componenti del collegio;
 - g) le modalità di redazione, conservazione e pubblicità dei verbali delle sedute;

- h) il contingentamento dei tempi degli interventi nella discussione delle delibere da adottare;
- i) il divieto di fumare durante le sedute del collegio.

CAPO IV

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 32

Le componenti elettive del Consiglio di Amministrazione

1. A norma dell'art. 7 comma 3 dello Statuto la componente elettiva del Consiglio di Amministrazione è composta da:
 - a) quattro professori di prima fascia;
 - b) quattro professori di seconda fascia;
 - c) tre ricercatori;
 - d) tre rappresentanti del Consiglio del Personale tecnico-amministrativo;
 - e) cinque rappresentanti degli studenti.
2. I membri elettivi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma durano in carica tre anni accademici, ossia per l'intera durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.
3. I membri elettivi di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo durano in carica due anni accademici e sono liberamente rieleggibili. Essi sono membri di diritto del Consiglio degli Studenti.
4. Tutti i membri elettivi del Consiglio di Amministrazione indicati al comma 1 del presente articolo non possono svolgere più di due mandati consecutivi.

ART. 33

I componenti esterni del Consiglio

1. La designazione dei membri di cui alle lettere i), l) m), n), o) e p) dell'art. 7 comma 3 dello Statuto avviene mediante comunicazione scritta indirizzata al Rettore, nella forma della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a firma, rispettivamente, del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, del Sindaco, del Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o del legale rappresentante degli altri soggetti pubblici o privati finanziatori dell'Ateneo, del Ministro della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e del Direttore Generale delle entrate il quale indicherà anche la persona del delegato che lo sostituirà per eventuali impedimenti.
2. La designazione deve contenere tutti gli elementi necessari per una completa identificazione del componente del Consiglio designato e, nel caso di cui alla lettera p) della norma statutaria indicata dal comma precedente, gli eventuali limiti del potere di rappresentanza del delegato.
3. La mancata designazione di uno più dei componenti di cui al comma 1 del presente articolo non inficia l'insediamento del collegio e dei medesimi si tiene conto, ai fini della determinazione del numero legale, solo se intervengono alla riunione.
4. I componenti del Consiglio indicati dal comma 1 del presente articolo non possono essere docenti o dipendenti delle Università. La lettera di designazione dovrà contenere una apposita dichiarazione in proposito che varrà come autocertificazione ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente in materia.

ART. 34

Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza dalla carica delle componenti elettive del Consiglio di Amministrazione indicate dal comma 1, lett. a), b) e c) dell'articolo 32, il Rettore dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito bando di cui ordina la immediata pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Università. Le elezioni per il rinnovo delle componenti elettive del Consiglio di Amministrazione indicate dal comma 1, lett.e) del precedente articolo 32, avranno luogo nei tempi e nei modi indicati dall'art. 6, comma 5, del presente regolamento.
2. La convocazione del corpo elettorale deve essere disposta per una data successiva di non meno di trenta e non più di quaranta giorni alla pubblicazione del bando, salvo che non sia diversamente disposto.
3. Con il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale il Rettore provvede a:
 - a) costituire i seggi elettorali, uno per ognuna delle categorie dell'elezione dei cui rappresentanti si tratti, indicando il luogo in cui avranno sede i seggi nonché l'orario di apertura e di chiusura dei seggi stessi;
 - b) costituire la Commissione elettorale centrale indicando l'ufficio in cui quest'ultima avrà la propria sede. Il Rettore, all'atto di costituzione della Commissione, provvede a designarne il Presidente scegliendolo tra i professori di prima fascia. Il Segretario della Commissione sarà designato dal Presidente che lo sceglierà tra i ricercatori chiamati a far parte della Commissione stessa;
 - c) indicare il vigente regime di incompatibilità con la carica di consigliere di amministrazione secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
4. Almeno sessanta giorni prima della scadenza dalla carica della componente elettiva del Consiglio di Amministrazione indicata dal comma 1, lett. e), dell'articolo 32, il Rettore dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito bando di cui ordina la immediata pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Università.

5. La convocazione del corpo elettorale deve essere disposta per una data successiva di non meno di trenta e non più di quaranta giorni alla pubblicazione del bando.

6. Per le elezioni relative ai rappresentanti degli studenti si procede con le medesime modalità di cui al precedente articolo 28, comma 4, modificati i riferimenti al Senato accademico in riferimenti al Consiglio di Amministrazione.

7. Almeno sessanta giorni prima della scadenza dalla carica della componente elettiva del Consiglio di Amministrazione indicata dal comma 1, lett. d), dell'articolo 32, il Presidente del Consiglio del personale tecnico-amministrativo ne dispone la convocazione straordinaria per una data successiva di non meno di trenta e non più di quaranta giorni per l'elezione dei rappresentanti del Consiglio medesimo nel Consiglio di Amministrazione. Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria del Consiglio il Presidente provvede a indicare tutte le norme che disciplineranno le operazioni di voto e di scrutinio e a designare, scegliendoli tra i membri del Consiglio che non risultino candidati alla elezione, due scrutatori che lo affiancheranno nello svolgimento delle predette operazioni.

ART. 35

Elettorato attivo e passivo

1. Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione indicati al comma 1, lett. a) dell'art. 32 del presente Regolamento, l'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo di prima fascia.

2. Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione indicati al comma 1, lett. b) dell'art. 32 del presente Regolamento, l'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo di seconda fascia e ai professori incaricati stabilizzati.

3. Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione indicati al comma 1, lett. c) dell'art. 32 del presente Regolamento, l'elettorato attivo e passivo spetta ai ricercatori e agli assistenti di ruolo ad esaurimento.

4. Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione indicati al comma 1, lett. d) dell'art. 32 del presente Regolamento, l'elettorato attivo e passivo spetta ai componenti del Consiglio del personale tecnico-amministrativo.

5. Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione indicati al comma 1, lettera e), dell'art. 32 del presente Regolamento, l'elettorato attivo spetta agli studenti che, alla data di pubblicazione del bando, risultano regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, alle varie Facoltà dell'Ateneo. L'elettorato passivo spetta agli iscritti che alla medesima data siano in possesso della cittadinanza italiana e che non siano fuori corso da più di due anni.

ART. 36

Presentazione delle liste dei candidati

1. Per la presentazione delle liste dei candidati si procede con le medesime modalità di cui all'art. 30bis, modificati i riferimenti al Senato Accademico in Consiglio di Amministrazione.

ART. 37

Norma di rinvio

1. Le norme del presente capo e quelle di cui al capo I del presente titolo si applicano per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione ove e per quanto non sia diversamente disposto dal Regolamento degli studenti.

2. Il divieto di cumulo delle cariche di componente del Senato Accademico e di componente del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 55, comma 1, dello Statuto si applica anche ai rappresentanti degli studenti

ART. 38

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è disciplinato da apposito Regolamento interno.

2. Il Regolamento deve comunque prevedere:

a) le modalità di convocazione delle sedute;

b) la cadenza programmata delle sedute ordinarie che non potranno essere inferiori a sei nel corso di un anno accademico;

c) le ipotesi e le eventuali particolari modalità di convocazione delle sedute straordinarie;

d) le condizioni di validità delle convocazioni e delle sedute nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, dello Statuto;

e) le ipotesi in cui le delibere debbano essere adottate con un quorum superiore alla maggioranza dei presenti alle sedute;

f) i limiti di partecipazione alle delibere da parte di ciascuno dei componenti del collegio;

g) le modalità di redazione, conservazione e pubblicità dei verbali delle sedute;

h) il contingentamento dei tempi degli interventi nella discussione delle delibere da adottare;

i) il divieto di fumare durante le sedute del collegio;

l) le modalità per assicurare i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del Consiglio degli studenti a norma dell'art. 9, comma, 5, dello Statuto;

m) le modalità per assicurare i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del Consiglio del personale tecnico-amministrativo.

CAPO V
LA CONSULTA DI ATENEO

ART. 39

Composizione della Consulta

1. La Consulta di Ateneo è composta di otto membri scelti tra tutto il personale dell'Università. Fino a un numero massimo di quattro, i membri della Consulta possono essere scelti tra i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. I componenti della Consulta sono scelti dal Rettore esclusivamente sulla base di accertate competenze personali e professionali, specificamente riferite ai compiti istituzionali della Consulta.

Art. 40

Nomina dei componenti della Consulta

1. Il Rettore propone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione i nominativi dei prescelti per la nomina a componenti della Consulta secondo i criteri di cui al comma 2 dell'articolo precedente, per l'acquisizione del necessario parere.
2. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione possono esprimere, motivatamente e a maggioranza assoluta dei propri componenti, parere sfavorevole circa la nomina di uno o più dei nominativi proposti dal Rettore.
3. Il parere sfavorevole è ostativo alla nomina solo se esso sia concordemente espresso in ordine ad un medesimo nominativo tanto dal Senato Accademico quanto dal Consiglio di Amministrazione.
4. Esaurita la procedura per l'emissione del parere da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, i componenti della Consulta sono nominati con decreto rettorale.

ART. 41

Durata del mandato

1. La Consulta, salvo quanto disposto dal secondo comma del presente articolo, dura in carica per tre anni accademici. Il mandato dei singoli componenti è rinnovabile.
2. Il mandato dei componenti della Consulta decade in ogni caso al compimento del mandato del Rettore che li ha nominati.

Art. 42

Funzionamento della Consulta

1. Il Rettore presiede la Consulta e ne dirige e coordina i lavori. Il Rettore può farsi sostituire per uno o più atti, ivi compresa la presidenza delle sedute, dal Prorettore che può comunque invitare a partecipare alle riunioni della Consulta anche insieme al Direttore amministrativo.
2. Il Rettore può altresì delegare, con il parere favorevole della Consulta, ad uno o più dei componenti della medesima regola lo svolgimento di particolari temi da affrontare, definendo preventivamente tempi e modi per l'adempimento dell'incarico e riservandosi comunque la vigilanza sull'andamento dei lavori.
3. La Consulta può dotarsi di un apposito Regolamento per disciplinare la propria attività. Il Regolamento deve comunque prevedere:
 - a) le modalità di convocazione delle sedute;
 - b) le condizioni di validità delle convocazioni e delle sedute nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, dello Statuto;
 - c) le ipotesi in cui le delibere debbano essere adottate con un quorum superiore alla maggioranza dei presenti alle sedute;
 - d) i limiti di partecipazione alle delibere da parte di ciascuno dei componenti del collegio;
 - e) le modalità di redazione, conservazione e pubblicità dei verbali delle sedute;
 - f) il divieto di fumare durante le sedute.
 - g) le modalità di assolvimento della delega eventualmente conferita alla Consulta dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 7, dello Statuto;
 - h) le modalità di selezione degli esperti interni o esterni all'Ateneo e le modalità di conferimento a quest'ultimi dell'incarico di cui all'articolo 8, comma 5, dello Statuto.

CAPO VI

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

ART. 43

La componente elettiva del Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti, che dura in carica due anni accademici, è composto da quattordici membri elettivi, dei quali almeno uno per ogni Facoltà, e da nove membri di diritto costituiti dai rappresentanti degli studenti nel Senato

Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio.

ART. 44

Convocazione del corpo elettorale

1. La convocazione del corpo elettorale è disposta secondo le modalità previste dai precedenti articoli 6 e 28 del presente Regolamento.

ART. 45

Elettorato attivo e passivo

1. Ai fini dell'elezione di otto dei componenti elettivi del Consiglio degli studenti l'elettorato attivo spetta agli studenti delle varie Facoltà che risultano regolarmente iscritti, in corso e fuori corso, all'Università di Modena **alla data di pubblicazione del bando**. L'elettorato passivo spetta agli iscritti che non siano fuori corso da più di due anni.

2. Ai fini dell'elezione di sei dei componenti elettivi del Consiglio degli studenti, che rappresentano ciascuno una Facoltà dell'Ateneo, l'elettorato attivo spetta agli studenti che risultano regolarmente iscritti, in corso e fuori corso, alle singole Facoltà **alla data di pubblicazione del bando**. L'elettorato passivo spetta agli iscritti che non siano fuori corso da più di due anni.

ART. 46

Presentazione delle liste dei candidati

1. Le liste dei candidati per l'elezione al Consiglio degli studenti devono essere corredate dalle firme di almeno cinquanta studenti iscritti nelle liste elettorali dell'Ateneo, per quel che riguarda l'elezione degli otto membri rappresentativi dell'intero corpo studentesco e di almeno venti studenti iscritti nelle liste elettorali di ogni Facoltà per quel che riguarda l'elezione dei sei membri rappresentativi ciascuno di una singola Facoltà.

2. Le liste devono recare anche le firme di tutti i candidati indicati nelle liste stesse.

3. Tutte le firme devono recare indicati a fianco il numero di matricola, il Corso o la Scuola e l'anno di corso cui il titolare sia iscritto e devono essere autenticate da un notaio o dal segretario del Comune di Modena o da un suo delegato oppure dai funzionari dell'Amministrazione universitaria all'uopo incaricati.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 36, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente Regolamento.

ART. 47

Proclamazione degli eletti

1. Ai fini dell'elezione degli otto membri rappresentativi dell'intero corpo studentesco si procede alla proclamazione degli eletti secondo le modalità di cui all'art. 17, comma 3, del presente Regolamento.

2. Ai fini dell'elezione dei sei membri rappresentativi ognuno di una singola Facoltà risulta eletto per ciascuna Facoltà quel candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il candidato appartenente alla lista che precede secondo l'ordine di presentazione delle liste stesse.

ART. 48

Norma di rinvio

1. Il Regolamento degli studenti può stabilire, oltre a quanto già previsto nel presente regolamento, particolari modalità di presentazione delle candidature per l'elezione a componente del Consiglio degli studenti o speciali situazioni di ineleggibilità o incompatibilità con le altre cariche di rappresentante degli studenti.

Art. 49

Il funzionamento del Consiglio degli studenti

1. Il funzionamento del Consiglio degli studenti è disciplinato dal Regolamento degli studenti.

2. Il Regolamento dovrà in ogni caso prevedere:

a) le modalità di convocazione delle sedute;

b) la cadenza programmata delle sedute ordinarie che non potranno essere inferiori a tre nel corso di un anno accademico;

c) le ipotesi e le eventuali particolari modalità di convocazione delle sedute straordinarie;

d) le condizioni di validità delle convocazioni e delle sedute nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, dello Statuto;

e) le ipotesi in cui le delibere debbano essere adottate con un quorum superiore alla maggioranza dei presenti alle sedute;

f) i limiti di partecipazione alle delibere da parte di ciascuno dei componenti del collegio;

g) le modalità di redazione, conservazione e pubblicità dei verbali delle sedute;

h) il contingentamento dei tempi degli interventi nella discussione delle delibere da adottare;

i) il divieto di fumare durante le sedute del Consiglio;

l) le modalità di designazione del rappresentante degli studenti in seno alla Commissione di disciplina di cui all'art. 57, comma, 1 dello Statuto;

m) i criteri e le modalità per l'elezione dei componenti del Consiglio degli studenti e la designazione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione. Il Regolamento degli studenti può limitarsi in proposito a rinviare alle disposizioni del presente Regolamento, le quali si applicheranno comunque in assenza di norme specifiche.

CAPO VII

IL CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

ART. 50

La componente elettiva del Consiglio del personale tecnico-amministrativo

1. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni accademici ed è composto da ventuno membri, di cui:

- a) quattordici eletti tra il personale tecnico-amministrativo presente nelle Giunte di Dipartimento e negli Organi direttivi dei Centri di servizio e dei Centri Interdipartimentali, e
- b) sette eletti tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso i Servizi e gli Uffici dell'Amministrazione Centrale e delle Presidenze di Facoltà.

Art. 51

Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza dalla carica del Consiglio del personale tecnico-amministrativo, il Rettore dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito bando di cui ordina la immediata pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Università.

2. La convocazione del corpo elettorale deve essere disposta per una data successiva di non meno di trenta e non più di quaranta giorni alla pubblicazione del bando.

3. Con il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale il Rettore provvede a:

- a) costituire i seggi elettorali indicando il luogo in cui avranno sede i seggi e in quale di essi ciascun elettore potrà esprimere il proprio voto, nonché l'orario di apertura e di chiusura dei seggi stessi;
- b) costituire la Commissione elettorale centrale indicando l'ufficio in cui quest'ultima avrà la propria sede. Il Rettore, all'atto di costituzione della Commissione, provvede a designarne il Presidente scegliendolo tra i professori di prima fascia. Il Segretario della Commissione sarà designato dal Presidente che lo sceglierà tra i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo chiamati a far parte della Commissione stessa.

ART. 52

Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

2. L'elettorato passivo per l'elezione dei componenti del Consiglio indicati all'art. 50, comma 1, lett. a) del presente Regolamento spetta al personale tecnico-amministrativo presente nelle Giunte di Dipartimento e negli Organi direttivi dei Centri di servizio e dei Centri Interdipartimentali.

3. L'elettorato passivo per l'elezione dei componenti del Consiglio indicati all'art. 50, comma 1, lett. b) del presente Regolamento spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio presso i Servizi e gli Uffici dell'Amministrazione Centrale e delle Presidenze di Facoltà.

ART. 53

Norma di rinvio

1. Le disposizioni del presente capo e quelle di cui al capo I del presente titolo si applicano alla elezione dei componenti del Consiglio del personale tecnico-amministrativo ove e per quanto non sia diversamente disposto dal Regolamento del Consiglio del personale tecnico-amministrativo.

ART. 54

Il funzionamento del Consiglio del personale tecnico-amministrativo

1. Il funzionamento del Consiglio del personale tecnico-amministrativo è disciplinato da apposito Regolamento interno.

2. Il Regolamento deve comunque prevedere:

- a) le modalità di convocazione delle sedute;
- b) la cadenza programmata delle sedute ordinarie che non potranno essere inferiori a tre nel corso di un anno accademico;
- c) le ipotesi e le eventuali particolari modalità di convocazione delle sedute straordinarie;
- d) le condizioni di validità delle convocazioni e delle sedute nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, dello Statuto;
- e) le ipotesi in cui le delibere debbano essere adottate con un quorum superiore alla maggioranza dei presenti alle sedute;
- f) i limiti di partecipazione alle delibere da parte di ciascuno dei componenti del collegio;
- g) le modalità di redazione, conservazione e pubblicità dei verbali delle sedute;

- h)** il contingentamento dei tempi degli interventi nella discussione delle delibere da adottare;
- i)** il divieto di fumare durante le sedute del collegio;
- l)** le modalità per l'elezione dei componenti del Consiglio e le proporzioni secondo le quali deve essere ripartito l'elettorato passivo tra il personale tecnico-amministrativo dell'Amministrazione centrale e quello presente nelle Giunte di Dipartimento e dei Centri interdipartimentali di ricerca e negli organi direttivi dei Centri di Servizio;
- m)** le modalità con le quali il Consiglio concorre alla realizzazione delle attività autogestite nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero.

CAPO VIII

LA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI

ART. 55

La componente elettiva della Commissione Affari Costituzionali

1. La Commissione Affari Costituzionali istituita dall'art. 54, comma 2, dello Statuto è composta di nove membri di cui quattro designati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, uno designato dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo, uno designato dal Consiglio degli studenti e tre elettivi, rappresentati da un professore ordinario, da un professore associato e da un ricercatore, eletti dalle rispettive componenti.
2. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione designano ciascuno tra i propri componenti due membri della Commissione Affari Costituzionali. La designazione è effettuata con doppia delibera conforme dei due organi ed avviene per voto palese a maggioranza semplice.
3. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo designa tra i propri membri un componente della Commissione Affari Costituzionali. La designazione avviene per voto palese a maggioranza semplice.
4. Il Consiglio degli studenti designa tra i propri membri un componente della Commissione Affari Costituzionale. La designazione avviene per voto palese a maggioranza semplice.
5. La Commissione Affari Costituzionali dura in carica tre anni accademici. Il mandato è rinnovabile, tanto per quel che riguarda i sei componenti designati dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo e dal Consiglio degli studenti, quanto per quel che riguarda la componente elettiva.

ART. 56

Elettorato attivo e passivo

1. Per l'elezione del professore ordinario che dovrà entrare a far parte della Commissione Affari Costituzionali l'elettorato attivo e passivo spetta ai professori ordinari dell'Ateneo.
2. Per l'elezione del professore associato che dovrà entrare a far parte della Commissione Affari Costituzionali l'elettorato attivo e passivo spetta ai professori associati dell'Ateneo.
3. Per l'elezione del ricercatore che dovrà entrare a far parte della Commissione Affari Costituzionali l'elettorato attivo e passivo spetta ai ricercatori dell'Ateneo.

ART. 57

Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza della carica della componente elettiva della Commissione Affari Costituzionali, il Rettore dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito bando di cui ordina la immediata pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Università.
2. La convocazione del corpo elettorale deve essere disposta per una data successiva di non meno di trenta e non più di quaranta giorni alla pubblicazione del bando.
3. Con il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale il Rettore provvede a:
 - a)** costituire i seggi elettorali, uno per ognuna delle categorie dell'elezione dei cui rappresentanti si tratti, indicando il luogo in cui avranno sede i seggi nonché l'orario di apertura e di chiusura dei seggi stessi;
 - b)** costituire la Commissione elettorale centrale indicando l'ufficio in cui quest'ultima avrà la propria sede. Il Rettore, all'atto di costituzione della Commissione, provvede a designarne il Presidente scegliendolo tra i professori di prima fascia. Il Segretario della Commissione sarà designato dal Presidente che lo sceglierà tra i ricercatori chiamati a far parte della Commissione stessa.

ART. 58

Il funzionamento della Commissione Affari Costituzionali

1. Il funzionamento della Commissione Affari Costituzionali è disciplinato da apposito Regolamento interno.
2. Il Regolamento dovrà in ogni caso prevedere:
 - a)** le modalità di elezione del Presidente e del Segretario della Commissione;
 - b)** le modalità di convocazione delle sedute;
 - c)** le condizioni di validità delle convocazioni e delle sedute nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, dello Statuto;
 - d)** i limiti di partecipazione alle delibere da parte di ciascuno dei componenti del collegio;

- e) le modalità di redazione, conservazione e pubblicità dei verbali delle sedute;
- f) il contingentamento dei tempi degli interventi nella discussione delle delibere da adottare;
- g) il divieto di fumare durante le sedute del collegio.

CAPO IX

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 59

Costituzione e compiti del Collegio dei Revisori

1. Presso l'Università è costituito un Collegio di Revisori dei Conti composto da cinque membri di cui tre designati dal Senato Accademico, uno designato dal Ministero del Tesoro Ragioneria Generale dello Stato tra i suoi funzionari ed uno designato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica tra i suoi funzionari.
2. Il Senato Accademico sceglie i componenti da esso designati: a) uno tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia con D.M. 12 aprile 1995, che funge da Presidente; b) due tra esperti di comprovata qualificazione in materia, che non abbiano altri rapporti di lavoro, dipendente o autonomo, con l'Università di Modena. Per i componenti del collegio dei revisori valgono le cause di incompatibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 cod. civ.
3. In caso di morte, dimissioni o impedimento di uno o più dei membri designati, il Senato procede alla relativa sostituzione per il restante periodo di mandato o per il periodo dell'impedimento, se temporaneo. Allo stesso modo procedono il Ministero del Tesoro-Ragioneria Generale dello Stato e il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica per i membri del Collegio dagli stessi designati.
4. Il Collegio dei revisori è nominato dal Rettore con proprio decreto, dura in carica tre anni, salvo revoca in caso di inadempienza, ed è rinnovabile.
5. Al Collegio dei Revisori spetta in particolare:
 - a) vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Università, dei Dipartimenti e degli altri Centri di spesa;
 - b) esaminare il bilancio di previsione, nonché i bilanci ad esso allegati, redigendo apposita relazione;
 - c) esaminare le variazioni e l'assestamento del bilancio di previsione;
 - d) esprimere il proprio parere sulle variazioni dei residui attivi e passivi;
 - e) attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
6. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Università, dei Dipartimenti e degli altri Centri di spesa.
7. I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri e sono responsabili del loro operato secondo disposizioni di cui all'art.2407 c.c..
8. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Università, dei Dipartimenti o degli altri Centri di spesa, ne riferiscono immediatamente al Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti di competenza e, se ne ricorrono le condizioni, presentano denuncia alla Procura della Repubblica o alla Procura della Corte dei Conti.
9. Per l'espletamento delle loro funzioni, i membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e degli organi collegiali dei Dipartimenti e degli altri Centri di spesa.
10. Ai Revisori è attribuito un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei criteri di cui al Regolamento previsto dall'art. 13 del D. leg. 27.01.1992, n. 88.

ART. 60

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità.

CAPO X

IL PRESIDE DELLA FACOLTÀ

ART. 61

Elettorato passivo

1. Il Preside di Facoltà è eletto tra i Professori di prima fascia, dura in carica tre anni accademici e non può esser rieletto consecutivamente più di una volta.
2. La compatibilità con la carica di Preside del regime prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti.
3. La carica di Preside è incompatibile con quella di Rettore, di Presidente o di Direttore di Corso di Studio, di Direttore di struttura scientifica e di membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 62

Elettorato attivo

1. Il corpo elettorale è composto dal Consiglio di Facoltà come composto a norma dell'art. 17, comma 1, dello Statuto.

ART. 63

Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Preside in carica il Decano dei professori di prima fascia della Facoltà o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità, dispone la convocazione straordinaria del Consiglio di Facoltà per procedere all'elezione del Preside per il successivo triennio. La seduta del Consiglio deve essere convocata per una data successiva di non meno di 15 e non più di trenta giorni dalla pubblicazione per affissione all'albo della Facoltà dell'ordine di convocazione.

2. In caso di dimissioni del Preside o di anticipata cessazione dalla carica la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro 15 giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause.

3. Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria del Consiglio il Decano, o chi lo sostituisce, provvede a:

a) indicare tutte le norme che disciplineranno le operazioni di voto e di scrutinio;

b) indicare il vigente regime di compatibilità della carica di Preside secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento;

c) designare, scegliendoli tra i membri del Consiglio che non risultino candidati alla elezione, due scrutatori che lo affiancheranno nello svolgimento delle predette operazioni;

d) fissare le date per le eventuali seconda, terza e quarta votazione. La quarta votazione deve comunque aver luogo entro trenta giorni dalla prima.

ART. 64

Votazioni

1. Nelle prime tre votazioni il Preside è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

2. Le votazioni saranno valide se vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto. A questo fine non si calcolano, tuttavia, i componenti del Consiglio che siano in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.

3. Sul buon andamento delle votazioni vigileranno il Professore Decano della Facoltà ed il Professore che svolge funzioni di Segretario del Consiglio.

ART. 65

Proclamazione dell'eletto e nomina

1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che deve essere immediatamente pubblicato mediante affissione all'albo della Facoltà e comunicato al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina.

2. Il candidato eletto è nominato con decreto del Rettore dell'Università che ne darà notizia al Ministro per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.

3. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Preside assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino al termine dell'anno accademico di compimento del triennio.

ART. 66

Norma di rinvio

1. Il Regolamento di Facoltà può stabilire particolari modalità di presentazione delle candidature per l'elezione a Preside.

CAPO XI

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ

ART. 67

La componente elettiva del Consiglio di Facoltà

1. Al Consiglio di Facoltà oltre ai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà partecipa una componente elettiva composta dai rappresentati dei ricercatori ed assistenti di ruolo ad esaurimento della Facoltà, in numero pari ad un quinto dei professori di ruolo, e dai rappresentanti degli studenti iscritti, il cui numero, determinato dai Regolamenti di Facoltà, è pari al 15% dei professori di ruolo.

2. Il numero dei rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo che risulti dalla proporzione di un quinto rispetto ai professori di ruolo della Facoltà è determinato dal Preside di ciascuna Facoltà, su richiesta del Rettore, quando si debba procedere alla emanazione del bando che dispone la convocazione del corpo elettorale.

3. Se il risultato della proporzione non sia un numero intero, il numero dei rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo da eleggere in ciascun Consiglio di Facoltà è arrotondato per difetto se il decimale sia inferiore a 5 e per eccesso se il decimale sia pari o superiore a 5.
4. Il numero dei rappresentanti degli studenti che risulti dalla proporzione del 15% rispetto ai professori di ruolo della Facoltà, è determinato dal Preside di ciascuna Facoltà, su richiesta del Rettore, quando si debba procedere alla emanazione del bando che dispone la convocazione del corpo elettorale.
5. Se il risultato della proporzione non sia un numero intero, il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere è arrotondato per eccesso.

ART. 68

Durata della carica

1. I rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo durano in carica tre anni accademici e possono essere rieletti consecutivamente per una sola volta.
2. Il numero dei rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo eletti rimane inalterato per tutta la durata del triennio, salvo che la proporzione di un quinto rispetto al numero dei professori di ruolo non si modifichi nel corso del triennio medesimo per una variazione che, tenuto conto anche dell'arrotondamento di cui al comma 3 dell'articolo precedente, sia inferiore o superiore alle due unità.
3. Se a seguito della variazione intervenuta nel triennio a norma del comma precedente, il numero dei rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo risulti inferiore di oltre il 10% alla proporzione di un quinto rispetto ai professori di ruolo, si procederà, ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento e secondo le modalità di cui al capo I e al presente capo del medesimo Regolamento, alle elezioni suppletive di tanti rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo quanti ne sono necessari per riportare ad equilibrio la proporzione modificatasi.
4. Se a seguito della variazione intervenuta nel triennio a norma del comma 2 del presente articolo, il numero dei rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo risulti superiore di oltre il 10% alla proporzione di un quinto rispetto ai professori di ruolo, il numero dei partecipanti al Consiglio di Facoltà dovrà essere ridotto di tanti rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo quanti ne sono necessari per riportare ad equilibrio la proporzione modificatasi. Alla riduzione si procederà con delibera del medesimo Consiglio di Facoltà che indicherà i rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo che non potranno più partecipare al Consiglio individuandoli tra quelli che siano classificati all'ultimo posto nella graduatoria degli eletti, salvo che non sia diversamente disposto dal Regolamento di Facoltà.
5. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici e sono liberamente rieleggibili.

ART. 69

Elettorato attivo e passivo

1. Per l'elezione dei rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo l'elettorato attivo e passivo spetta ai ricercatori e agli assistenti di ruolo in servizio nella Facoltà alla data di pubblicazione del bando che dispone la convocazione del corpo elettorale.
2. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti l'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti, in corso e fuori corso, alla Facoltà, alla data di pubblicazione del bando. L'elettorato passivo spetta agli iscritti che non siano fuori corso da più di due anni.

ART. 70

Convocazione del corpo elettorale

1. Per l'elezione dei rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo la convocazione del corpo elettorale è disposta secondo le modalità di cui all'art. 34 commi 1, 2 e 3, del presente Regolamento. Con il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale è anche indicato, per ciascuna Facoltà, il numero dei rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo da eleggere sulla base della proporzione di un quinto rispetto ai professori di ruolo che ciascuna Facoltà comunicherà al Rettore entro il termine da quest'ultimo fissato con apposita richiesta.
2. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti la convocazione del corpo elettorale è disposta secondo le modalità di cui all'art. 6 e 28, del presente Regolamento.
3. L'elezione dei rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo nei Consigli di Facoltà deve svolgersi contestualmente per tutte le Facoltà dell'Ateneo e ad essa si applicano le disposizioni del presente capo e quelle di cui al capo I del presente titolo ove e per quanto non sia diversamente disposto dai regolamenti di Facoltà.
4. L'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà deve svolgersi contestualmente per tutte le Facoltà dell'Ateneo.

ART. 71

Presentazione delle liste dei candidati

1. Le liste dei candidati per l'elezione dei rappresentanti degli studenti al Consiglio di Facoltà devono essere corredate dalle firme di almeno venti studenti iscritti nelle liste elettorali di ogni Facoltà.
2. Le liste devono recare anche le firme di tutti i candidati indicati nelle liste stesse.
3. Tutte le firme devono recare indicati a fianco il numero di matricola, il Corso o la Scuola e l'anno di corso cui il titolare sia iscritto e devono essere autenticate da un notaio o dal segretario del Comune di Modena o da un suo delegato oppure dai funzionari dell'Amministrazione universitaria all'uopo incaricati.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 36, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente Regolamento.

ART. 72

Proclamazione degli eletti

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo si procede alla proclamazione degli eletti a norma dell'art. 17, commi 1 e 2, del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti si procede alla proclamazione degli eletti a norma dell'art. 17, comma 3, del presente Regolamento.

Art. 73

Norma di rinvio

1. Il Regolamento di Facoltà può stabilire particolari modalità di presentazione delle candidature per l'elezione a rappresentante dei ricercatori e degli assistenti di ruolo nel Consiglio di Facoltà.

ART. 74

Il funzionamento del Consiglio di Facoltà

1. Il funzionamento del Consiglio di Facoltà è disciplinato dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento di Facoltà.
2. Il Regolamento didattico di Ateneo deve comunque prevedere quali funzioni del Consiglio di Facoltà siano delegabili ai Consigli dei Corsi di studio e quali invece debbano essere necessariamente esercitate dal Consiglio di Facoltà. Il medesimo Regolamento indica le modalità per il conferimento della delega.
3. Il Regolamento di Facoltà deve comunque prevedere:
 - a) le modalità di convocazione delle sedute;
 - b) la cadenza programmata delle sedute ordinarie che non potranno essere inferiori a sei nel corso di un anno accademico;
 - c) le ipotesi e le eventuali particolari modalità di convocazione delle sedute straordinarie;
 - d) le condizioni di validità delle convocazioni e delle sedute nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, dello Statuto;
 - e) le ipotesi in cui le delibere debbano essere adottate con un quorum superiore alla maggioranza dei presenti alle sedute;
 - f) i limiti di partecipazione alle delibere da parte di ciascuno dei componenti del collegio;
 - g) le modalità di redazione, conservazione e pubblicità dei verbali delle sedute;
 - h) il contingentamento dei tempi degli interventi nella discussione delle delibere da adottare;
 - i) il divieto di fumare durante le sedute del collegio;
 - l) il numero dei rappresentanti dei ricercatori e dei rappresentanti degli studenti che possono partecipare al Consiglio di Facoltà a norma dell'art. 17, comma 1, dello Statuto;
 - m) le modalità di partecipazione dei rappresentanti dei ricercatori e dei rappresentanti degli studenti;
 - n) le modalità di funzionamento ed i limiti di competenza del Consiglio di Presidenza, se istituito, nonché le modalità di partecipazione dei Direttori di Dipartimento ai lavori del Consiglio medesimo ai sensi dell'art. 17, comma 5, dello Statuto;
 - o) le funzioni delegabili dal Preside al Vice Preside, nonché le modalità ed i limiti di conferimento e di esercizio della delega;
 - p) la composizione, le modalità di nomina e di funzionamento della Commissione didattica, nell'osservanza dell'articolo 22 dello Statuto;
 - q) le modalità di funzionamento dei Consigli di Corso di laurea e dei Consigli di Corso di diploma universitario, nell'osservanza di quanto disposto agli articoli 18 e 19 dello Statuto nonché alle lettere da a) ad m) del presente comma;
 - r) i compiti e le funzioni esercitabili da parte dei Consigli di Corso di laurea e dei Consigli di Corso di diploma universitario;
 - s) il numero dei rappresentanti dei ricercatori, dei rappresentanti degli studenti e dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che possono partecipare ai Consigli di Corso di laurea a norma dell'art. 18, comma, 1, dello Statuto;
 - t) le modalità di partecipazione dei rappresentanti dei ricercatori, dei rappresentanti degli studenti e dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo ai Consigli di Corso di laurea;
 - u) il numero dei rappresentanti degli studenti e dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che possono partecipare ai Consigli di Corso di diploma universitario a norma dell'art. 19, comma, 1, dello Statuto;
 - v) le modalità di partecipazione dei rappresentanti degli studenti e dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo ai Consigli di Corso di laurea diploma universitario.

CAPO XII

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA

ART. 75

Elettorato passivo

1. Il Presidente del Consiglio di Corso di laurea è eletto tra i Professori di prima fascia che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici e non può esser rieletto consecutivamente più di una volta.
2. Nel caso di indisponibilità documentata dei professori di ruolo di prima fascia per la carica di Presidente del Consiglio di Corso di laurea la stessa è assunta ad interim dal Preside di Facoltà per la durata di un anno.

ART. 76

Elettorato attivo

1. Il corpo elettorale è composto dal Consiglio di Corso di laurea come composto a norma dell'art. 18, comma 1, dello Statuto.

ART. 77

Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente in carica il Decano dei professori di prima fascia del Corso di laurea o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità, dispone la convocazione straordinaria del Consiglio di Corso di laurea per procedere all'elezione del Presidente del Consiglio per il successivo triennio. La seduta del Consiglio deve essere convocata per una data successiva di non meno di 15 e non più di trenta giorni dalla pubblicazione per affissione all'albo della Facoltà dell'ordine di convocazione.
2. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio di Corso di laurea o di anticipata cessazione dalla carica la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro 15 giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause.
3. Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria del Consiglio il Decano, o chi lo sostituisce, provvede a:
 - a) indicare tutte le norme che disciplineranno le operazioni di voto e di scrutinio;
 - b) designare, scegliendoli tra i membri del Consiglio che non risultino candidati alla elezione, due scrutatori che lo affiancheranno nello svolgimento delle predette operazioni;
 - c) fissare le date per le eventuali votazioni successive.

ART. 78

Votazioni

1. Nelle prime votazioni il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procederà a successive votazioni nelle quali il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.
2. Le votazioni saranno valide se vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto. A questo fine non si calcolano, tuttavia, i componenti del Consiglio che siano in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.
3. Sul buon andamento delle votazioni vigileranno il Professore Decano del Corso di laurea ed il Professore che svolge funzioni di Segretario del Consiglio.

ART. 79

Proclamazione dell'eletto e nomina

1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che deve essere immediatamente pubblicato mediante affissione all'albo della Facoltà e comunicato al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina.
2. Il candidato eletto è nominato con decreto del Rettore dell'Università ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.
3. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Presidente assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino al termine dell'anno accademico di compimento del triennio.

ART. 80

Norma di rinvio

1. Il Regolamento di Facoltà può stabilire particolari modalità di presentazione delle candidature per l'elezione a Presidente del Consiglio di Corso di laurea.

CAPO XIII

IL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA

ART. 81

La Componente elettiva del Consiglio di Corso di laurea

1. Al Consiglio di Corso di laurea, oltre ai professori di ruolo e a coloro che svolgono insegnamenti ufficiali afferenti al corso, partecipa una componente elettiva composta da una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti di ruolo afferenti al corso, in numero pari ad un quinto dei professori di ruolo, da una rappresentanza degli studenti iscritti, in numero pari al 15% dei professori di ruolo e da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo il cui numero per ciascun corso di laurea è fissato dal Regolamento di Facoltà.
2. Il numero dei rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo che risulti dalla proporzione di un quinto rispetto ai professori di ruolo del Corso di laurea è determinato dal Presidente del Consiglio di Corso di laurea, su richiesta del Rettore, quando si debba procedere alla emanazione del bando che dispone la convocazione del corpo elettorale.
3. Se il risultato della proporzione non sia un numero intero, il numero dei rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo da eleggere in ciascun Consiglio di Corso di laurea è arrotondato per difetto se il decimale sia inferiore a 5 e per eccesso se il decimale sia pari o superiore a 5.
4. Se il risultato della proporzione non sia un numero intero, il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere in ciascun Consiglio di Corso di Laurea è arrotondato per eccesso.

ART. 82

Durata della carica

1. I rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo ed i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni accademici e possono essere rieletti consecutivamente per una sola volta.
2. Il numero dei rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo eletti rimane inalterato per tutta la durata del triennio, salvo che la proporzione di un quinto rispetto al numero dei professori di ruolo non si modifichi nel corso del triennio medesimo per una variazione che, tenuto conto anche dell'arrotondamento di cui al comma 3 dell'articolo precedente, sia inferiore o superiore al 10%.
3. Se a seguito della variazione intervenuta nel triennio a norma del comma precedente, il numero dei rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo risulti inferiore di oltre il 10% alla proporzione di un quinto rispetto ai professori di ruolo, si procederà, ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento e secondo le modalità di cui al capo I e al presente capo del medesimo Regolamento, alle elezioni suppletive di tanti rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo quanti ne sono necessari per riportare ad equilibrio la proporzione modificatasi.
4. Se a seguito della variazione intervenuta nel triennio a norma del comma 2 del presente articolo, il numero dei rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo risulti superiore di oltre il 10% alla proporzione di un quinto rispetto ai professori di ruolo, il numero dei partecipanti al Consiglio di Corso di laurea dovrà essere ridotto di tanti rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo quanti ne sono necessari per riportare ad equilibrio la proporzione modificatasi. Alla riduzione si procederà con delibera del medesimo Consiglio di Corso di laurea che indicherà i rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo che non potranno più partecipare al Consiglio individuandoli tra quelli che siano classificati all'ultimo posto nella graduatoria degli eletti, salvo che non sia diversamente disposto dal Regolamento di Facoltà.
5. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici e sono liberamente rieleggibili

ART. 83

Elettorato attivo e passivo

1. Per l'elezione dei rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo l'elettorato attivo e passivo spetta ai ricercatori e agli assistenti di ruolo afferenti al Corso di laurea alla data di pubblicazione del bando che dispone la convocazione del corpo elettorale.
2. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo l'elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico-amministrativo individuato secondo i criteri determinati dai Regolamenti dei singoli Dipartimenti.
3. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti l'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti al Corso di laurea, alla data di pubblicazione del bando. L'elettorato passivo spetta agli iscritti, in corso o fuori corso, che non siano fuori corso da più di due anni.

ART. 84

Convocazione del corpo elettorale

1. Per l'elezione dei rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo la convocazione del corpo elettorale è disposta secondo le modalità di cui all'art. 34 commi 1, 2 e 3, del presente Regolamento. Con il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale è anche indicato, per ciascun Corso di laurea, il numero dei rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo da eleggere sulla base della proporzione di un quinto rispetto ai professori di ruolo che ciascun Presidente di Consiglio di Corso di laurea comunicherà al Rettore entro il termine da quest'ultimo fissato con apposita richiesta.
2. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di Corso di laurea la convocazione del corpo elettorale viene disposta secondo le modalità di cui all'art. 48 del presente Regolamento.
3. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti la convocazione del corpo elettorale è disposta secondo le modalità di cui all'art. 6 e 28, del presente Regolamento.

4. L'elezione dei rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo e del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di Corso di laurea deve svolgersi contestualmente per tutte le Facoltà dell'Ateneo e ad essa si applicano le disposizioni del presente capo e quelle di cui al capo I del presente titolo ove e per quanto non sia diversamente disposto dai regolamenti di Facoltà.

5. L'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di laurea deve svolgersi contestualmente per tutte le Facoltà.

ART. 85

Presentazione delle liste dei candidati

1. Le liste dei candidati per l'elezione dei rappresentati degli studenti al Consiglio di Corso di laurea devono essere corredate dalle firme di almeno dieci studenti iscritti nelle liste elettorali di ogni Facoltà.

2. Tutte le firme devono recare indicati a fianco il numero di matricola, il Corso di Laurea e l'anno di corso cui il titolare sia iscritto e devono essere autenticate da un notaio o dal segretario del Comune di Modena o da un suo delegato oppure dai funzionari dell'Amministrazione universitaria all'uopo incaricati.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art.30 bis, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente Regolamento.

ART. 86

Proclamazione degli eletti

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo e dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo si procede alla proclamazione degli eletti a norma dell'art. 17, commi 1 e 2, del presente Regolamento.

2. Ai fini dell'elezione dei rappresentati degli studenti si procede alla proclamazione degli eletti a norma dell'art. 17, comma 3, del presente Regolamento.

ART. 87

Norma di rinvio

1. Il Regolamento di Facoltà può stabilire particolari modalità di presentazione delle candidature per l'elezione a rappresentante dei ricercatori e degli assistenti di ruolo e a rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Corso di laurea.

ART. 88

Il funzionamento del Consiglio di Corso di laurea

1. Il funzionamento del Consiglio di Corso di laurea è disciplinato dal Regolamento di Facoltà.

CAPO XIV

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO

ART. 89

Elettorato passivo

1. Il Presidente del Consiglio di Corso di diploma universitario è eletto tra i Professori di ruolo che ne fanno parte e che siano allo stesso tempo di ruolo presso la Facoltà, dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

ART. 90

Elettorato attivo

1. Il corpo elettorale è composto dal Consiglio di Corso di diploma universitario come composto a norma dell'art. 19, comma 1, dello Statuto.

ART. 91

Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente in carica il Decano dei professori di ruolo del Corso di diploma universitario o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità, dispone la convocazione straordinaria del Consiglio di Corso di diploma universitario per procedere all'elezione del Presidente del Consiglio per il successivo triennio. La seduta del Consiglio deve essere convocata per una data successiva di non meno di 15 e non più di trenta giorni dalla pubblicazione per affissione all'albo della Facoltà dell'ordine di convocazione.

2. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio di Corso di diploma universitario o di anticipata cessazione dalla carica la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro 15 giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause.

3. Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria del Consiglio il Decano, o chi lo sostituisce, provvede a:

a) indicare tutte le norme che disciplineranno le operazioni di voto e di scrutinio;

- b) designare, scegliendoli tra i membri del Consiglio che non risultino candidati alla elezione, due scrutatori che lo affiancheranno nello svolgimento delle predette operazioni;
- c) fissare le date per le eventuali votazioni successive.

ART. 92

Votazioni

1. Nelle prima votazioni il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procederà a successive votazioni nelle quali il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.
2. Le votazioni saranno valide se vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto. A questo fine non si calcolano, tuttavia, i componenti del Consiglio che siano in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.
3. Sul buon andamento delle votazioni vigileranno il Professore Decano del Corso di diploma universitario ed il Professore che svolge funzioni di Segretario del Consiglio.

ART. 93

Proclamazione dell'eletto e nomina

1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che deve essere immediatamente pubblicato mediante affissione all'albo della Facoltà e comunicato al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina.
2. Il candidato eletto è nominato con decreto del Rettore dell'Università ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.
3. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Presidente assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino al termine dell'anno accademico di compimento del triennio.

ART. 94

Norma di rinvio

1. Il Regolamento di Facoltà può stabilire particolari modalità di presentazione delle candidature per l'elezione a Presidente di Corso di diploma universitario.

CAPO XV

IL CONSIGLIO DEL CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO

ART. 95

La componente elettiva del Consiglio del Corso di diploma universitario

1. Ai Consigli di Corso di diploma universitario partecipa una componente elettiva composta da una rappresentanza degli studenti iscritti in numero pari al 15% dei professori di ruolo e comunque non inferiore ad uno e da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, secondo modalità definite dal regolamento di Facoltà.

ART. 96

Norma di rinvio

1. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di Corso di diploma universitario si applicano le norme di cui agli articoli 82, comma 1, 83, comma 2, 84, commi 2 e 4, 86, comma 1, del presente Regolamento.
2. Il regolamento di Facoltà stabilisce le modalità con le quali si procede all'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di diploma universitario.

ART. 97

Il funzionamento del Consiglio di Corso di diploma universitario

1. Il funzionamento del Consiglio di Corso di diploma universitario è disciplinato dal Regolamento di Facoltà.

CAPO XVI

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

ART. 98

Elettorato passivo

1. Il Direttore della scuola di specializzazione è eletto tra i Professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici e non può esser rieletto consecutivamente più di una volta.

ART. 99

Elettorato attivo

1. Il corpo elettorale è composto dal Consiglio della Scuola di specializzazione come composto a norma dell'art. 20, comma 8, dello Statuto.

ART. 100

Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente in carica il Decano dei professori di ruolo della scuola di specializzazione o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità, dispone la convocazione straordinaria del Consiglio della Scuola di specializzazione per procedere all'elezione del Direttore per il successivo triennio. La seduta del Consiglio deve essere convocata per una data successiva di non meno di 15 e non più di trenta giorni dalla pubblicazione per affissione all'albo della Facoltà dell'ordine di convocazione.

2. In caso di dimissioni del Direttore o di anticipata cessazione dalla carica la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro 15 giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause.

3. Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria del Consiglio il Decano, o chi lo sostituisce, provvede a:

a) indicare tutte le norme che disciplineranno le operazioni di voto e di scrutinio;

b) designare, scegliendoli tra i membri del Consiglio che non risultino candidati alla elezione, due scrutatori che lo affiancheranno nello svolgimento delle predette operazioni;

c) fissare le date per le eventuali votazioni successive.

ART. 101

Votazioni

1. Nelle prime votazioni il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procederà a successive votazioni nelle quali il Direttore è eletto a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

2. Le votazioni saranno valide se vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto. A questo fine non si calcolano, tuttavia, i componenti del Consiglio che siano in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.

3. Sul buon andamento delle votazioni vigileranno il Professore Decano della scuola di specializzazione ed il Professore che svolge funzioni di Segretario del Consiglio.

ART. 102

Proclamazione dell'eletto e nomina

1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che deve essere immediatamente pubblicato mediante affissione all'albo della Facoltà e comunicato al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina.

2. Il candidato eletto è nominato con decreto del Rettore dell'Università ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.

3. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Direttore assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino al termine dell'anno accademico di compimento del triennio.

ART. 103

Norma di rinvio

1. Il Regolamento di Facoltà può stabilire particolari modalità di presentazione delle candidature per l'elezione a Direttore della Scuola di specializzazione.

CAPO XVII

IL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

ART. 104

La componente elettiva del Consiglio della Scuola di specializzazione

1. Al Consiglio della Scuola di specializzazione oltre che tutti i titolari di insegnamento indicati dall'art. 20, comma 8, dello Statuto, partecipa una componente elettiva costituita da un rappresentante degli specializzandi o perfezionandi per ogni anno di corso.

2. I membri elettivi durano in carica due anni accademici e possono essere rieletti consecutivamente per una sola volta anche in rappresentanza di anni di corso diversi.

ART. 105

Elettorato attivo e passivo.

1. L'elettorato attivo e passivo spetta agli specializzandi o perfezionandi che alla data di pubblicazione del bando che dispone la convocazione del corpo elettorale siano regolarmente iscritti all'anno di corso della Scuola di specializzazione dell'elezione del cui rappresentante si tratti.

ART. 106

Convocazione del corpo elettorale

1. La convocazione del corpo elettorale è disposta secondo le modalità di cui all'art. 34, commi 4, 5 e 6, del presente Regolamento.
2. L'elezione dei rappresentanti degli specializzandi nei Consigli delle Scuole di specializzazione devono svolgersi contestualmente per tutte le Scuole presenti nell'Ateneo.
3. Si applica all'elezione dei rappresentanti degli specializzandi nei Consigli delle Scuole di specializzazione la disposizione di cui all'art. 48, comma 2, del presente Regolamento.

ART. 107

Presentazione delle liste dei candidati

1. Le liste dei candidati per l'elezione al Consiglio della Scuola di specializzazione devono essere corredate dalle firme di almeno il 20% iscritti nelle liste elettorali di ogni Scuola.
2. Le liste devono recare anche le firme di tutti i candidati indicati nelle liste stesse.
3. Tutte le firme devono recare indicati a fianco il Corso o la Scuola e l'anno di corso cui il titolare sia iscritto e devono essere autenticate da un notaio o dal segretario del Comune di Modena o da un suo delegato oppure dai funzionari dell'Amministrazione universitaria all'uopo incaricati.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 36, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente Regolamento.

ART. 108

Proclamazione degli eletti

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti di ciascun anno di corso nei Consigli delle Scuole di specializzazione risulta eletto per ciascun anno di corso quel candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il candidato appartenente alla lista che precede secondo l'ordine di presentazione delle liste stesse.

ART. 109

Il funzionamento del Consiglio della Scuola di specializzazione

1. Il funzionamento del Consiglio della Scuola di specializzazione è disciplinato dal Regolamento didattico di Ateneo.
2. Il Regolamento deve comunque prevedere:
 - a) le modalità per l'istituzione ed il funzionamento della Scuola;
 - b) i compiti del Direttore e del Consiglio della Scuola;
 - c) il numero dei rappresentanti degli specializzandi o perfezionandi che possono partecipare al Consiglio a norma dell'art. 20, comma 8, dello Statuto;
 - d) le modalità di partecipazione al Consiglio dei rappresentanti degli specializzandi o perfezionandi;
 - e) tutte le altre condizioni previste dall'art. 74, comma 3, lettere da a) ad i), del presente Regolamento per i Consigli di Facoltà.

CAPO XVIII

IL DIRETTORE DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA

ART. 110

Elettorato passivo

1. Il Direttore di Corso di perfezionamento post-laurea è eletto tra i Professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

ART. 111

Elettorato attivo

1. Il corpo elettorale è composto dal Consiglio di Corso di perfezionamento post-laurea nella composizione di cui all'art. 21, comma 5, dello Statuto.

ART. 112

Norma di rinvio

1. Per l'elezione del Direttore di Corso di perfezionamento post-laurea si applicano le disposizioni di cui agli articoli, 100, 101, 102 e 103 del presente Regolamento.

CAPO XIX

IL CONSIGLIO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA

ART. 113

Composizione del Consiglio del Corso di perfezionamento post-laurea

1. Il Consiglio del Corso di perfezionamento post-laurea è composto da tutti coloro che siano titolari di insegnamento o responsabili delle attività teorico-pratiche previste dal Corso.

ART. 114

Il funzionamento del Consiglio del Corso di perfezionamento post-laurea

1. Il funzionamento del Consiglio del Corso di perfezionamento post-laurea è disciplinato dal Regolamento didattico di Ateneo.

2. Il Regolamento deve comunque prevedere:

a) le modalità per l'istituzione ed il funzionamento del Corso;

b) i compiti del Direttore e del Consiglio del Corso;

c) tutte le altre condizioni previste dall'art. 74, comma 3, lettere da a) ad i), del presente Regolamento per i Consigli di Facoltà.

CAPO XX

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

ART. 115

Elettorato passivo

1. Il Direttore di Dipartimento è eletto tra i Professori di prima fascia afferenti al Dipartimento, dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

2. La compatibilità con la carica di Direttore del regime prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti.

3. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, Preside di Facoltà, Presidente di Corso di Studio e membro del Consiglio di Amministrazione.

4. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia, la carica di Direttore del Dipartimento può essere affidata ad un professore di seconda fascia, nel rispetto e nei limiti di cui all'art. 55, comma 3, dello Statuto. In tal caso, l'incarico di Direttore ha durata annuale e non vale come interruzione della consecutività dei mandati ai fini della rielezione.

ART. 116

Elettorato attivo

1. Il corpo elettorale è composto dal Consiglio di Dipartimento nella composizione di cui all'art. 25, comma 2, dello Statuto, senza la partecipazione dei rappresentanti degli studenti.

2. Per l'elezione del Direttore spetta capacità di voto deliberativo anche al Segretario amministrativo del Dipartimento.

ART. 117

Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica, il Decano dei professori di prima fascia del Dipartimento o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità, dispone la convocazione straordinaria del Consiglio di Dipartimento per procedere all'elezione del Direttore per il successivo triennio. La seduta del Consiglio deve essere convocata per una data successiva di non meno di 15 e non più di trenta giorni dalla pubblicazione per affissione all'albo del Dipartimento dell'ordine di convocazione.

2. In caso di dimissioni del Direttore o di anticipata cessazione dalla carica la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro 15 giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause.

3. Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria del Consiglio il Decano, o chi lo sostituisce, provvede a:

a) indicare tutte le norme che disciplineranno le operazioni di voto e di scrutinio;

b) indicare il vigente regime di compatibilità della carica di Direttore secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento;

c) designare, oltre al Segretario amministrativo del Dipartimento un altro scrutatore che lo affianchi nello svolgimento delle predette operazioni, scegliendolo tra i membri del Consiglio che non risultino candidati alla elezione;

d) fissare le date per le eventuali seconda, terza e quarta votazione. La quarta votazione deve comunque aver luogo entro trenta giorni dalla prima.

ART. 118

Votazioni

1. Nelle prime tre votazioni il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.
2. Le votazioni saranno valide se vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto. A questo fine non si calcolano, tuttavia, i componenti del Consiglio che siano in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.
3. Sul buon andamento delle votazioni vigileranno il Professore Decano del Dipartimento ed il Segretario amministrativo.

Art. 119

Proclamazione dell'eletto e nomina

1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che deve essere immediatamente pubblicato mediante affissione all'albo del Dipartimento e comunicato al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina.
2. Il candidato eletto è nominato con decreto del Rettore.
3. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Direttore assume la carica all'atto della nomina e resta in carico fino al termine dell'anno accademico di compimento del triennio.

ART. 120

Norma di rinvio

1. Il Regolamento di Dipartimento può stabilire particolari modalità di presentazione delle candidature per l'elezione alla carica di Direttore.

CAPO XXI

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

ART. 121

La componente elettiva del Consiglio di Dipartimento

1. Al Consiglio di Dipartimento, oltre ai docenti, ai ricercatori e agli assistenti di ruolo afferenti al Dipartimento stesso, partecipa una componente elettiva composta dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, degli iscritti a ciascun Dottorato di ricerca con sede amministrativa nell'Ateneo ed afferente al Dipartimento nonché degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di diploma che afferiscano al medesimo Dipartimento.
2. Il numero dei rappresentanti indicati dal comma precedente è fissato dal Regolamento di Dipartimento, il quale determina anche i criteri di afferenza degli iscritti ai Dottorati e ai Corsi di laurea e di diploma.
3. Il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo non può comunque essere inferiore a tre.
4. Il numero dei rappresentanti degli iscritti ai Dottorati di ricerca non può essere comunque inferiore al numero dei Dottorati di ricerca con sede amministrativa nell'Ateneo che afferiscano al Dipartimento.
5. Il numero dei rappresentanti degli studenti è pari al 15% dei professori di ruolo afferenti al Dipartimento e in ogni caso non inferiore a tre. Il risultato della proporzione, arrotondato per eccesso, è determinato dal Direttore, allorchè si debba procedere alla pubblicazione del bando per la convocazione del corpo elettorale.

ART. 122

Durata della carica

1. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni accademici e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.
2. I rappresentanti degli iscritti ai Dottorati di ricerca e i rappresentanti degli iscritti ai Corsi di laurea e di diploma durano in carica due anni accademici e non possono essere rieletti consecutivamente più di due volte.

ART. 123

Elettorato attivo e passivo

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo l'elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio nel Dipartimento alla data di pubblicazione del bando che dispone la convocazione del corpo elettorale, ad eccezione del Segretario amministrativo del Dipartimento stesso cui spetta il solo elettorato attivo, in quanto membro di diritto del Consiglio.
2. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli iscritti ai Dottorati di ricerca l'elettorato attivo e passivo spetta agli iscritti ai Dottorati di ricerca con sede amministrativa nell'Ateneo che afferiscano al Dipartimento, alla data di pubblicazione del bando che dispone la convocazione del corpo elettorale.
3. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli iscritti ai Corsi di laurea e di diploma l'elettorato attivo e passivo spetta agli iscritti, in corso o fuori corso, ai Corsi di laurea e di diploma che afferiscano al Dipartimento, alla data di pubblicazione del bando che dispone la convocazione del corpo elettorale.
4. I regolamenti di Dipartimento determinano i criteri di afferenza ai fini dell'applicazione dei precedenti commi.

ART. 124

Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo il Direttore del Dipartimento o, in caso di impedimento, il Vice Direttore, dispone la convocazione straordinaria dell'Assemblea del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento per procedere all'elezione del personale medesimo per il successivo triennio. La seduta dell'Assemblea deve essere convocata per una data successiva di non meno di 15 e non più di trenta giorni dalla pubblicazione per affissione all'albo del Dipartimento dell'ordine di convocazione.
2. In caso di dimissioni di alcuno dei rappresentanti di cui al comma precedente o di anticipata cessazione dalla carica la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro 15 giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause.
3. Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria dell'Assemblea il Direttore, o chi lo sostituisce, provvede a:
 - a) indicare tutte le norme che disciplineranno le operazioni di voto e di scrutinio;
 - b) designare, oltre al Segretario amministrativo del Dipartimento un altro scrutatore che lo affianchi nello svolgimento delle predette operazioni, scegliendolo tra i membri del Consiglio che non risultino candidati alla elezione.
4. La stessa procedura si applica per il rinnovo della carica dei rappresentanti degli iscritti ai Dottorati di ricerca.
5. Per l'elezione dei rappresentanti degli iscritti ai Corsi di laurea e di diploma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 84, commi 3 e 5, 85 e 86, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 125

Proclamazione degli eletti

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo si procede alla proclamazione degli eletti a norma dell'art. 17, commi 1 e 2, del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli iscritti ai Dottorati di ricerca risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
3. Ai fini dell'elezione dei rappresentati degli studenti si provvede ai sensi del comma 5 dell'articolo precedente.

ART. 126

Norma di rinvio

1. Il Regolamento di Dipartimento può stabilire particolari modalità di presentazione delle candidature per l'elezione alla carica di rappresentante del personale tecnico-amministrativo o degli iscritti ai Dottorati di ricerca.

ART. 127

Il funzionamento del Consiglio di Dipartimento

1. Il funzionamento del Consiglio di Dipartimento è disciplinato dal Regolamento di Dipartimento.
2. Il Regolamento deve comunque prevedere:
 - a) i compiti del Direttore, del Consiglio e della Giunta;
 - b) il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, dei rappresentanti degli iscritti ai Dottorati di ricerca e dei rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di diploma universitario che possono partecipare al Consiglio a norma dell'art. 25, comma 2, dello Statuto;
 - c) le modalità di designazione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, dei rappresentanti degli iscritti ai Dottorati di ricerca e dei rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di diploma universitario che possono partecipare al Consiglio a norma dell'art. 25, comma 2 e 3, dello Statuto;
 - d) le modalità di partecipazione al Consiglio dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, dei rappresentanti degli iscritti ai Dottorati di ricerca e dei rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di diploma universitario;
 - e) la composizione della Giunta, la durata del suo mandato, le modalità di elezione dei partecipanti alla medesima e le modalità del suo funzionamento, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 74, comma 3, lettere da a) ad m), del presente Regolamento per i Consigli di Facoltà;
 - f) le funzioni delegabili dal Consiglio alla Giunta e le funzioni che debbano essere esercitate necessariamente dal Consiglio, nonché le modalità di conferimento e di esercizio della delega;
 - g) le funzioni delegabili dal Direttore al Vice Direttore, nonché le modalità ed i limiti di conferimento e di esercizio della delega;
 - h) tutte le altre condizioni previste dall'art. 74, comma 3, lettere da a) ad i) del presente Regolamento per i Consigli di Facoltà.

TITOLO III

GLI OSSERVATORI E LE STRUTTURE DI VALUTAZIONE E COORDINAMENTO

CAPO I
L'OSSERVATORIO SULL'ATTIVITÀ DIDATTICA

ART. 128

Composizione dell'Osservatorio

1. Sono membri dell'Osservatorio sull'attività didattica un docente e uno studente per ciascuna Facoltà dell'Ateneo, designati dai rispettivi Consigli di Facoltà tra quelli dei propri componenti che siano stati nominati membri della Commissione didattica di Facoltà. La designazione avviene per voto palese a maggioranza semplice.
2. L'Osservatorio è coordinato da un membro designato dal Senato Accademico tra i propri componenti, che lo presiede. La designazione avviene per voto palese a maggioranza semplice.

ART. 129

Durata del mandato

1. Avvenuta la designazione da parte dei Consigli di Facoltà e del Senato Accademico, l'Osservatorio è costituito con decreto rettorale e dura in carica due anni.
2. In caso di rinuncia o decadenza di un membro dell'Osservatorio, la sostituzione avverrà con le stesse modalità di designazione di cui all'articolo precedente e varrà per il completamento del biennio.

ART. 130

Compiti dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio, oltre ai compiti indicati dagli articoli 30 e 31 dello Statuto, ha l'obbligo di collaborare con l'Ufficio di valutazione fornendo a quest'ultimo tutti i dati richiesti.

CAPO II
L'OSSERVATORIO SULL'ATTIVITÀ DI RICERCA

ART. 131

Composizione dell'Osservatorio

1. Trascorso un periodo transitorio e decadute le attuali commissioni scientifico-disciplinari ed i loro presidenti, l'Osservatorio è composto da un professore di ruolo e da un ricercatore per ciascuna delle aggregazioni scientifico-disciplinari di cui all'articolo 6, comma 3, lett. c) dello Statuto, eletti con le modalità di cui agli articoli 28, 29 e 30 e alle norme di cui al Capo I del Titolo II del presente Regolamento.
2. L'Osservatorio è coordinato da un membro designato dal Senato Accademico tra i propri componenti, che lo presiede. La designazione avviene per voto palese a maggioranza semplice.

ART. 132

Durata del mandato

1. Eletti i componenti riferibili alle aggregazioni scientifico-disciplinari e designato il coordinatore dal Senato Accademico, l'Osservatorio è costituito con decreto rettorale e dura in carica tre anni.
2. In caso di rinuncia o decadenza di un membro dell'Osservatorio, la sostituzione avverrà con le modalità di cui all'articolo 18, comma 2, del presente Regolamento e varrà per il completamento del triennio. La sostituzione del coordinatore avviene con le stesse modalità di cui al comma 2 dell'articolo precedente.

ART. 133

Compiti dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio, oltre ai compiti indicati dagli articoli 30 e 32 dello Statuto, ha l'obbligo di collaborare con l'Ufficio di valutazione fornendo a quest'ultimo tutti i dati richiesti.

CAPO III
L'OSSERVATORIO SULL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA

ART. 134

Composizione dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio sull'attività di consulenza è composto da un membro per ciascuna Facoltà dell'Ateneo designato dai rispettivi Consigli di Facoltà tra i propri componenti. La designazione avviene per voto palese a maggioranza semplice.
2. L'Osservatorio è coordinato da un membro designato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, che lo presiede. La designazione avviene per voto palese a maggioranza semplice.

ART. 135

Durata del mandato

1. Avvenuta la designazione da parte dei Consigli di Facoltà e del Consiglio di Amministrazione, l'Osservatorio è costituito con decreto rettorale e dura in carica tre anni.
2. In caso di rinuncia o decadenza di un membro dell'Osservatorio, la sostituzione avverrà con le stesse modalità di designazione di cui all'articolo precedente e varrà per il completamento del triennio.

ART. 136

Compiti dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio, oltre ai compiti indicati dagli articoli 30 e 33 dello Statuto, ha l'obbligo di collaborare con l'Ufficio di valutazione fornendo a quest'ultimo tutti i dati richiesti.

CAPO IV

L'UFFICIO DI VALUTAZIONE

ART. 137

Natura e finalità

1. L'Ufficio di valutazione è un organo tecnico e costituisce il "nucleo di valutazione interna" dell'Ateneo ai sensi dell'articolo 5 della Legge 537/93 con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa sia degli uffici dell'Amministrazione centrale sia delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, in relazione agli obiettivi che l'Università si è posta.
2. Scopo dell'Ufficio è la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia complessiva delle strutture di amministrazione, di didattica e di ricerca (facoltà, corsi di laurea, dipartimenti, segreterie, biblioteche, uffici amministrativi, centri di servizio ed altre strutture a queste assimilabili).

ART. 138

Composizione dell'Ufficio

1. L'Ufficio di valutazione è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, ed è rinnovato ogni tre anni accademici.
2. Esso è composto di sette membri, che possono anche essere in parte esterni all'Ateneo, designati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e con il parere favorevole del Senato Accademico, esclusivamente sulla base della loro competenza tecnica.
3. I membri dell'Ufficio nella loro prima riunione eleggono al proprio interno un Coordinatore, con il compito di dirigere i lavori e di presiedere le riunioni collegiali, ed un Segretario, con il compito di verbalizzare le sedute.
4. Ai membri dell'ufficio di valutazione è corrisposto un compenso annuale pari al 40% dell'indennità prevista per il Rettore nonché, per i componenti esterni, residenti fuori Modena, il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.
5. L'Ufficio è dotato di una apposita struttura organizzativa con assegnazione di specifiche risorse di personale.

ART. 139

Attività dell'Ufficio

1. L'Ufficio di valutazione, sulla base degli obiettivi prefissati e delle indicazioni provenienti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, predisporrà le metodologie e gli strumenti di rilevazione che dovranno poi essere applicati sulle diverse strutture di amministrazione, di didattica e di ricerca.
2. L'Ufficio individuerà gli indicatori utili per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, facendo in ogni caso riferimento:
 - a) al contesto, cioè alla realtà nella quale, e sulla quale, agisce l'Ateneo;
 - b) alle risorse, ovvero ai mezzi che vengono messi a disposizione dell'Ateneo per farlo funzionare;
 - c) ai processi, cioè alle azioni che l'Ateneo svolge per la trasformazione della realtà in cui opera;
 - d) ai prodotti, ovvero ai risultati dei processi descritti.
3. L'Ufficio procederà a:
 - a) una raccolta annuale di dati per elaborare un elenco di indicatori sull'Ateneo, sulle facoltà, sui corsi di laurea e sui dipartimenti, con riferimento agli indicatori individuati dalla Conferenza Permanente dei Rettori (CRUI) e ad ogni altro indicatore che l'Ufficio ritenesse utile elaborare con specifico riferimento agli obiettivi dell'Ateneo;
 - b) una raccolta annuale del giudizio degli studenti sulla didattica universitaria;
 - c) una raccolta biennale dei giudizi degli operatori universitari, docenti e personale tecnico-amministrativo, e degli studenti su tutti i servizi universitari;
 - d) una raccolta periodica, secondo scadenze determinate dall'Ufficio, e approfondita dei giudizi di categorie specifiche di operatori e di utenti su particolari servizi (ad es. biblioteche, segreterie, ecc.);
 - e) una analisi triennale degli sbocchi professionali dei diplomati e dei laureati utilizzando come punto di riferimento il questionario predisposto dall'Istat per le indagini condotte nel 1988 e nel 1991 sugli sbocchi professionali dei laureati.
4. Ogni quattro anni, a rotazione le principali aree disciplinari, secondo le indicazioni dell'Ufficio, dovranno essere sottoposte a valutazione esterna secondo la tecnica del "Peer Review" o secondo altra metodologia che sia stata approvata dalla Conferenza dei Rettori.

5. Sulla base di tutte le analisi di cui ai precedenti commi che saranno via via disponibili, l'Ufficio predisporrà un Rapporto annuale sull'Ateneo, che inoltrerà al Rettore, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per le opportune deliberazioni di rispettiva competenza anche in ordine alla eventuale riformulazione degli obiettivi. Il Rapporto, ai sensi dell'art. 5, comma 23, della legge n. 537/93, deve essere trasmesso anche al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST), al Consiglio Universitario Nazionale (CUN), alla Conferenza Permanente dei Rettori (CRUI) e ai Comitati provinciali della pubblica amministrazione di cui all'art. 17 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

6. Il Rapporto, dopo la valutazione degli Organi accademici, è reso pubblico mediante la pubblicazione sul Notiziario dell'Ateneo.

ART. 140

Rapporti con gli Osservatori

1. L'Ufficio interagisce con gli Osservatori sull'attività didattica, di ricerca e di consulenza, che costituiranno i terminali delle rilevazioni dell'Ufficio. Gli Osservatori possono contribuire ad integrare gli strumenti predisposti dall'Ufficio con altre forme di rilevazione e di analisi sulla base delle esigenze conoscitive e valutative degli specifici settori cui essi presiedono o delle singole strutture didattiche e di ricerca.

ART. 141

Altre funzioni dell'Ufficio

1. Su richiesta degli Organi accademici competenti, l'Ufficio di valutazione può predisporre degli indicatori per ripartire le risorse all'interno dell'Ateneo, sulla base degli obiettivi stabiliti dagli stessi Organi accademici.

2. Su richiesta del Consiglio di Amministrazione, l'Ufficio di valutazione può assumere le funzioni della Commissione di verifica prevista dall'articolo 50 dello Statuto.

CAPO V

LA CONFERENZA DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

ART. 142

Costituzione e composizione della Conferenza

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento il Rettore con proprio decreto costituisce la Conferenza dei Direttori di Dipartimento.

2. La Conferenza è composta dai Direttori dei Dipartimenti costituiti nell'Ateneo, i quali eleggono al proprio interno il Presidente della Conferenza nella prima riunione della medesima convocata dal Rettore entro trenta giorni dalla pubblicazione per affissione del decreto di cui al comma precedente.

3. Alla Conferenza partecipano con voto consultivo i Segretari amministrativi dei Dipartimenti costituiti nell'Ateneo, i quali eleggono al proprio interno il Segretario della Conferenza nella riunione di cui al comma precedente.

ART. 143

Compiti e funzioni della Conferenza

1. La Conferenza è la struttura di coordinamento tra i Dipartimenti dell'Ateneo e di collegamento tra i Dipartimenti medesimi e gli organi di Ateneo.

2. Compiti della Conferenza sono:

a) lo studio e la discussione di problemi comuni relativi alla gestione finanziaria, amministrativa e contabile dei Dipartimenti, anche al fine di articolare specifiche proposte di soluzione da sottoporre all'attenzione degli organi di Ateneo competenti;

b) lo studio e la discussione di problemi comuni relativi al finanziamento e allo svolgimento dell'attività di ricerca nei Dipartimenti, anche al fine di articolare specifiche proposte di soluzione da sottoporre all'attenzione degli organi di Ateneo competenti;

c) la predisposizione di appositi progetti per il miglioramento della funzionalità dei servizi e delle strutture dipartimentali;

d) la collaborazione con l'Osservatorio sull'attività di ricerca;

e) ogni altro compito che le sia attribuito dalle leggi, dai regolamenti o da specifiche delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VI

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DEGLI ORGANI DI ATENEO

ART. 144

Costituzione e composizione della Commissione

1. Il Rettore con proprio motivato decreto può costituire la Commissione di coordinamento degli organi di Ateneo.

2. La Commissione è composta dal Rettore, che può farsi sostituire dal Prorettore in ogni sua funzione, da un membro designato dal Senato Accademico, da un membro designato dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio degli studenti e dal Presidente del Consiglio del personale tecnico-amministrativo.

3. Nel caso che alcuno dei componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione partecipino alla Consulta di Ateneo, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione debbono designare quello tra i loro rispettivi componenti che sia anche membro della Consulta. La designazione avviene a maggioranza semplice con voto palese, su candidature proposte dal Rettore.

4. I membri designati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili.

ART. 145

Compiti e funzioni della Commissione

1. La Commissione è la struttura di coordinamento e di collegamento tra gli organi di Ateneo.

2. Compiti della Commissione sono:

a) coordinare i lavori del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione da un lato e del Consiglio degli studenti e del Consiglio del personale tecnico-amministrativo dall'altro, in relazione ai pareri che questi ultimi organi sono dallo Statuto chiamati ad esprimere in ordine a delibere che debbano poi essere adottate dai primi, in modo da favorire lo scambio di informazioni tra gli organi per una più consapevole formulazione dei pareri in questione e da ottimizzare i tempi per una più celere ed efficace adozione delle collegate delibere.

b) svolgere tutto il lavoro istruttorio necessario per meglio assolvere i compiti di coordinamento e collegamento di cui al presente punto;

c) svolgere ogni altro compito che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione ritenessero opportuno affidarle con specifico mandato.

3. La Commissione può essere invitata a partecipare ai lavori del Consiglio degli studenti e del Consiglio del personale tecnico-amministrativo limitatamente alla discussione da parte di quest'ultimi organi delle delibere concernenti il lavoro di coordinamento e collegamento proprio della Commissione medesima.

TITOLO IV

CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA E CENTRI DI SERVIZIO

CAPO I

CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA

ART. 146

Finalità

1. L'Università, in coerenza con gli indirizzi definiti nel Piano di sviluppo di Ateneo e nei programmi di ricerca approvati dai Dipartimenti, può costituire Centri interdipartimentali di ricerca deputati allo sviluppo di attività di ricerca di rilevante impegno relativamente a progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più Dipartimenti.

2. In particolare, con la costituzione di tali Centri, l'Università:

a) promuove lo sviluppo della ricerca di base e applicata e la diffusione dei risultati nel mondo accademico e negli enti di ricerca pubblici e privati;

b) contribuisce alla formazione di personale specializzato nell'uso di particolari attrezzature scientifiche e nell'applicazione di nuove tecnologie;

c) promuove l'integrazione in sistema delle attività di ricerca, favorendo, in particolare, la collaborazione tra le strutture scientifiche dell'Ateneo, tra queste ed altre Università, enti di ricerca e mondo imprenditoriale;

d) fornisce specifiche competenze ad enti pubblici e privati che ne facciano richiesta, secondo modalità stabilite da apposite convenzioni.

ART. 147

Attività di programmazione, coordinamento e sostegno finanziario

1. Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo, spetta al Senato Accademico lo svolgimento delle necessarie attività di programmazione e di coordinamento, mentre spetta al Consiglio di Amministrazione la predisposizione dei necessari mezzi di sostegno finanziario.

2. Le attività di programmazione consistono nella definizione degli orientamenti generali dell'Ateneo in ordine alla nascita e allo sviluppo dei Centri interdipartimentali di ricerca.

3. Le attività di coordinamento consistono:

a) nel coordinamento di tutti gli interventi (finanziari, edilizi ed infrastrutturali ecc.) che hanno incidenza sulla nascita e sullo sviluppo dei Centri;

b) nell'attivazione di iniziative ed, eventualmente, di organismi di coordinamento intesi a favorire la nascita di un sistema di reciproca conoscenza ed interazione fra le diverse strutture operanti nell'Ateneo.

4. La predisposizione dei mezzi di sostegno finanziario consiste:

a) nella assegnazione di contributi per sopprimere alle spese di funzionamento ordinario dei Centri;

- b)** nella assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca di particolare interesse per l'Ateneo, ivi compresi quelli relativi all'acquisizione di grandi strumentazioni scientifiche;
- c)** nel favorire la presentazione di progetti di ricerca per l'accesso ai finanziamenti previsti dai programmi dell'Unione Europea, assumendo, ove necessario, precisi impegni intesi a facilitare il buon esito di tali iniziative, sulla base e nei limiti stabiliti da specifiche convenzioni da stipularsi con altre Università ed enti di ricerca, pubblici e privati.
5. I finanziamenti di cui alla lettera a) di cui al precedente comma non possono di norma superare il 30% del fabbisogno annuale per il funzionamento ordinario, dovendo questo essere prevalentemente sostenuto con i fondi dei Dipartimenti o dei gruppi di ricerca afferenti ai Centri. I finanziamenti di cui alle lettere b) e c) non possono superare il 50% della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile. In ogni caso, ai fini della concessione dei contributi è necessario che i Centri dimostrino la fattibilità economica dei programmi, indicando, tra l'altro, le fonti di finanziamento ed eventuali altri soggetti che ne assumano gli oneri.
6. L'atto costitutivo dei Centri determina i criteri di afferenza ai Centri medesimi.
7. Alle esigenze di personale tecnico-amministrativo dei Centri si può provvedere anche utilizzando personale in servizio presso i Dipartimenti interessati.

ART. 148

Requisiti per la costituzione dei Centri

1. Fatte salve le esigenze di coerenza con gli indirizzi definiti nel Piano di sviluppo di Ateneo e con i programmi di volta in volta approvati dai competenti organi accademici, la costituzione dei Centri interdipartimentali di ricerca è subordinata all'esistenza dei seguenti requisiti:
- a)** la proposta di costituzione del Centro deve essere avanzata motivatamente da almeno 15 docenti e ricercatori appartenenti a diversi Dipartimenti; l'iniziativa deve preferibilmente coinvolgere più Facoltà;
- b)** i proponenti devono possedere una qualificazione scientifica congrua con le specifiche finalità tipiche del Centro da costituire;
- c)** deve essere predisposta una circostanziata previsione di sviluppo di attività scientifiche già in atto realizzabile con la costituzione della nuova struttura;
- d)** le attività da svolgere presso il Centro non devono avere carattere duplicativo rispetto ad altre già rese possibili dalle strutture esistenti;
- e)** i programmi di ricerca e le attività che si intendono svolgere devono essere indicate in modo dettagliato, con la specificazione delle fonti e dei mezzi di copertura dei relativi costi nonché delle risorse finanziarie minime che i proponenti devono garantire per l'avvio dell'attività a norma dell'art. 28, comma, 2, dello Statuto;
- f)** deve essere indicato il personale tecnico-amministrativo già in servizio, la cui attività può essere prestata a favore della nuova struttura per garantire le risorse minime di personale necessarie ai sensi dell'art. 28, comma 2, dello Statuto;
- g)** devono essere indicate le risorse minime di spazio da garantire per l'avvio dell'attività ai sensi dell'art. 28, comma 2, dello Statuto.
- h)** deve essere dichiarato l'impegno a predisporre una relazione annuale, illustrativa dell'attività svolta.
2. La proposta per la costituzione dei Centri interdipartimentali di ricerca deve contenere ogni elemento, anche documentale, idoneo a consentire ai competenti organi accademici la verifica dei requisiti di cui al precedente comma.

ART. 149

Procedura per la costituzione

1. Il Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati, sentito il Consiglio di Amministrazione, delibera la costituzione dei Centri interdipartimentali di ricerca.
2. I Dipartimenti che propongono la costituzione di un Centro interdipartimentale di ricerca debbono garantire le risorse minime di personale, finanziarie e di spazio per l'avvio dell'attività.
3. Nell'ipotesi che siano presentate più proposte e si renda necessaria una selezione delle medesime, sono considerate prioritarie le iniziative che:
- a)** dispongano di contributi da parte dell'Unione Europea e di altri Organismi nazionali pubblici o privati;
- b)** siano in grado di raggiungere nel più breve tempo possibile condizioni di autonomia economica e finanziaria;
- c)** possano fornire risorse e mezzi per sviluppare utili rapporti di collaborazione con enti esterni pubblici e privati;
- d)** contribuiscano ad una particolare riqualificazione della ricerca scientifica dell'Ateneo.
4. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dei centri sono definiti da un Regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta da componenti del Consiglio del Centro, secondo i principi e le norme generali stabiliti nel capo III del presente titolo.
5. L'elenco dei Centri interdipartimentali di ricerca esistenti al momento dell'emanazione del presente Regolamento è riportato nell'Allegato A. Detto allegato sarà aggiornato di anno in anno dai competenti uffici dell'Amministrazione, previa comunicazione al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.

ART. 150

Valutazione delle attività

1. Le attività dei Centri, il grado della loro realizzazione e i risultati conseguiti sono soggetti a periodica valutazione, anche sotto il profilo finanziario, da parte dei competenti organi di Ateneo.

2. Il Direttore di ciascun Centro interdipartimentale di ricerca presenta annualmente all'Osservatorio sull'attività di ricerca, all'Ufficio di valutazione e al Consiglio di Amministrazione una dettagliata relazione, anche finanziaria, delle attività e dei progetti realizzati con i contributi a carico del bilancio di Ateneo, con particolare riferimento ai progetti ed alle iniziative indicate all'art. 147, comma 4, lettere b) e c) del presente Regolamento.

CAPO II

I CENTRI DI SERVIZIO

Art. 151

Finalità

1. L'Università può costituire Centri di servizio di Ateneo e/o interdipartimentali, deputati a fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale e per razionalizzare il sistema bibliotecario.
2. In particolare, con la costituzione di tali Centri, l'Università:
 - a) offre ai docenti e ricercatori la possibilità di utilizzare moderni strumenti per il miglior svolgimento delle loro attività istituzionali;
 - b) promuove attività di studio e documentazione e qualsiasi altra attività connessa con le attrezzature di cui dispongono i Centri in relazione alle finalità dei vari Dipartimenti;
 - c) contribuisce a diffondere tra il proprio personale le conoscenze necessarie per l'utilizzo di particolari attrezzature scientifiche e per l'applicazione di nuove tecnologie;
 - d) fornisce risorse e servizi per la migliore fruizione del patrimonio bibliotecario di Ateneo, assicurando anche conoscenze aggiornate nel campo della documentazione bibliografica automatizzata;
 - e) fornisce servizi e consulenze ad enti esterni, pubblici e privati che ne facciano richiesta, secondo modalità stabilite in specifiche convenzioni.

ART. 152

Procedura per la costituzione

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta delle strutture interessate, sentito il Senato Accademico, delibera la costituzione dei Centri di servizio di Ateneo e/o interdipartimentali.
2. La proposta istitutiva di un Centro di servizio deve contenere, in modo esauriente e preciso, tutti gli elementi necessari ad individuarne le finalità, le risorse di personale, finanziarie e di spazio necessarie per il suo funzionamento nonché i destinatari dei servizi e la previsione di possibili ampliamenti dell'utenza.
3. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dei Centri sono definiti da un Regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta da componenti del Consiglio del Centro, secondo i principi e le norme generali stabiliti nel capo III del presente titolo.
4. L'elenco dei Centri di servizio esistenti al momento dell'emanazione del presente Regolamento è riportato nell'Allegato B. Detto allegato sarà aggiornato di anno in anno dai competenti uffici dell'Amministrazione, previa comunicazione al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.

ART. 153

Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo è costituito dall'insieme dei servizi deputati alla fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale posseduto dalle biblioteche, archivi e centri di documentazione delle varie strutture didattiche e di ricerca o organizzati come autonomi centri di servizio.
2. L'Università, anche mediante la costituzione di un apposito centro, favorisce e promuove il coordinamento fra i singoli servizi del sistema bibliotecario di Ateneo, fatta salva comunque l'autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile delle strutture che possiedono il patrimonio bibliotecario e documentale.
3. In sede di determinazione degli obiettivi che l'Ateneo si propone, anche in relazione ai compiti di verifica assegnati all'Ufficio di valutazione, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione individuano le forme organizzative per migliorare e razionalizzare l'acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale, il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica, i criteri per l'adeguamento dei servizi alle esigenze dell'utenza, le norme quadro dei diritti e degli obblighi degli utenti, le modalità di formazione e aggiornamento professionale per gli addetti ai servizi bibliotecari e documentari.
4. Il Centro che sia costituito con compiti di coordinamento del sistema bibliotecario di Ateneo collabora con gli altri organi centrali dell'Università, con gli Osservatori e, soprattutto con l'Ufficio di valutazione, anche avvalendosi di esperti esterni, per lo studio e l'analisi dei costi, dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi resi agli utenti, per la predisposizione di piani di razionalizzazione della distribuzione delle risorse necessarie al buon funzionamento dei servizi bibliotecari, per l'individuazione di politiche di tariffazione dei servizi offerti all'utenza extrauniversitaria, per la instaurazione di rapporti con altri enti e istituzioni pubblici e privati in campo bibliotecario e documentario, a livello nazionale ed internazionale, mediante appositi accordi finalizzati all'esecuzione di specifici progetti.

ART. 154

Norma di rinvio

1. Per quanto concerne le attività di programmazione, di coordinamento e di sostegno finanziario nonché la valutazione delle attività dei Centri di servizio e dei risultati conseguiti, si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute negli articoli 147 e 150 del presente Regolamento.
2. Le norme relative ai centri delegati ai rapporti dell'Ateneo con l'esterno sono dettate dal Regolamento del Centro di Ateneo per i rapporti con l'esterno (CRE) di cui all'art. 38 dello Statuto.

CAPO III

NORME GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA E DEI CENTRI DI SERVIZIO

ART. 155

Regime amministrativo e contabile

1. Ai Centri si applica, in quanto compatibile, il regime amministrativo-contabile previsto per i Dipartimenti dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

ART. 156

Organi dei Centri

1. Sono organi dei Centri:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio del Centro.
2. Il Regolamento interno del Centro può prevedere anche un Comitato scientifico con compiti esclusivamente consultivi.

ART. 157

Il Direttore dei Centri

1. Il Direttore è eletto tra i Professori di prima fascia afferenti al Centro, dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
2. La compatibilità con la carica di Direttore del regime prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti.
3. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, Preside di Facoltà, Presidente di Corso di Studio, Direttore di Dipartimento, membro del Senato Accademico e membro del Consiglio di Amministrazione.
4. Per quanto attiene ai Centri di Servizio, il Direttore è scelto di norma tra i tecnici laureati di prima e seconda qualifica speciale del personale tecnico.
5. L'elettorato attivo spetta al Consiglio del Centro del Centro nella composizione di cui all'art. 159 del presente Regolamento.
6. Si applicano in quanto compatibili gli art. 117, 118 e 119 del presente Regolamento, relativi all'elezione del Direttore di Dipartimento.
7. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia, la carica di Direttore può essere affidata ad un professore di seconda fascia, nel rispetto e nei limiti di cui all'art. 55, comma 3, dello Statuto. In tal caso, l'incarico di Direttore ha durata annuale.

ART. 158

Compiti del Direttore

1. Il Direttore del Centro:
 - a) ha la rappresentanza del Centro e tiene i rapporti con gli organi accademici;
 - b) convoca e presiede il Consiglio del Centro, curando l'attuazione delle delibere;
 - c) designa, nell'ambito dei professori di ruolo afferenti al Centro, un vicedirettore incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo, dandone comunicazione al Rettore cui spetta il potere di nomina;
 - d) assume per conto del Centro tutti gli impegni, stipulando i relativi contratti nei limiti delle norme contabili ed amministrative dell'Ateneo;
 - e) vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nell'ambito delle attività del Centro;
 - f) predispone entro il quindici marzo di ogni anno il bilancio consuntivo, allegandovi una relazione sulla gestione dei fondi in rapporto alle attività del Centro, e, previa approvazione del Consiglio del Centro, lo trasmette al Consiglio di Amministrazione nonché, per conoscenza, ai Dipartimenti interessati;
 - g) predispone le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale tecnico-amministrativo avanzate dal Consiglio del Centro e le trasmette al Consiglio di Amministrazione per le opportune deliberazioni;
 - h) predispone entro il trenta novembre di ogni anno il bilancio preventivo e, previa approvazione del Consiglio del Centro, lo trasmette al Consiglio di Amministrazione nonché per conoscenza, ai Dipartimenti interessati;
 - i) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessarie per l'attività di ricerca e formazione;

l) predispone annualmente una relazione sui risultati delle attività del Centro e, previa approvazione del Consiglio del Centro, la trasmette all'Osservatorio sull'attività di ricerca o all'Osservatorio sull'attività di consulenza, all'Ufficio di valutazione e al Consiglio di Amministrazione;

m) ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quanto altro serve per il buon funzionamento del Centro, e dispone il pagamento delle relative fatture, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

ART. 159

Il Consiglio del Centro

1. Il Consiglio del Centro è costituito da:

- a) il Direttore del Centro che lo presiede;
- b) un rappresentante, professore di ruolo o ricercatore, per ciascuno dei Dipartimenti che afferiscono al Centro, designati dai rispettivi Consigli di Dipartimento;
- c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro.

2. Il Segretario amministrativo del Centro ne fa parte di diritto, con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante.

ART. 160

Attribuzioni del Consiglio del Centro

1. Il Consiglio del Centro:

- a) detta criteri generali per l'utilizzazione dei fondi iscritti nel bilancio del Centro per le sue attività e per l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
- b) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, il Regolamento del Centro e le sue modifiche;
- c) approva i contratti e le convenzioni di ricerca e di consulenza nei limiti fissati per i Dipartimenti ed esprime il proprio parere per quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- d) elegge il Direttore del Centro secondo le modalità di cui all'art. 157 del presente Regolamento;
- e) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo predisposti annualmente dal Direttore entro i termini previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- f) esprime parere sulle questioni di cui venga investito dal Direttore del Centro.

ART. 161

Convocazioni e verbali del Consiglio del Centro

1. Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno tre volte ogni anno: entro il trenta giugno per discutere ed approvare i programmi di sviluppo, entro il quindici dicembre ed entro il trentuno marzo per discutere ed approvare, rispettivamente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da presentare al Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio è inoltre convocato ogni qualvolta il Direttore e, se istituito, il Comitato Scientifico lo ritengano opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri del Consiglio.

3. Il Consiglio è convocato dal Direttore con comunicazione scritta dell'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della riunione, salvo i casi di comprovata urgenza nei quali si può procedere alla convocazione, anche mediante fax, con un preavviso di almeno ventiquattrore.

4. Per la validità delle adunanze del Consiglio del Centro si applicano le norme generali sul funzionamento degli organi collegiali di cui all'art. 56 dello Statuto.

ART. 162

Finanziamenti

1. I Centri operano con finanziamenti provenienti dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (M.U.R.S.T.) e dagli altri enti di ricerca.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE DELL'ATENEO

ART. 163

Definizione dell'organizzazione dipartimentale

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 2, dello Statuto, entro il 31 maggio 1995, il Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione e le Facoltà interessate, definisce la organizzazione dipartimentale dell'Ateneo tenendo conto:

- a) delle strutture esistenti;
- b) delle aree scientifico-disciplinari già presenti nell'Ateneo;
- c) delle aree scientifico-disciplinari da sviluppare;
- d) delle possibilità di aggregazioni speciali previste dall'art. 27, comma 4, dello Statuto, nonché dagli articoli precedente e seguente del presente Regolamento.

ART. 164

Requisiti quantitativi dei Dipartimenti

1. In riferimento a quanto previsto dall'art. 14, comma 5, dello Statuto il numero minimo di docenti e ricercatori per la costituzione e il mantenimento dei Dipartimenti è di quindici unità di cui almeno due terzi devono essere costituiti da professori di ruolo di prima e seconda fascia.
2. Per i Dipartimenti promossi da Facoltà di nuova istituzione è possibile derogare dal numero minimo sopraindicato, nei limiti e con le modalità che saranno indicate dalla delibera istitutiva adottata ciascuno per la parte di propria competenza dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 14, comma 4, dello Statuto.
3. Qualora un Dipartimento non mantenga il numero minimo necessario di 15 afferenti di cui al comma 1, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, sentiti l'Osservatorio sulla attività di ricerca e l'Ufficio di valutazione, procedono ad una valutazione della produttività ed efficienza del Dipartimento interessato, affinché, nel biennio successivo a quello in cui il numero dei docenti di ruolo è sceso sotto il limite minimo, sia ricercata una eventuale soluzione di riordino finalizzata alla adottanda delibera di disattivazione.
4. I docenti ed i ricercatori sono tenuti almeno tre mesi prima della disattivazione del Dipartimento, a presentare domanda di afferenza ad un'altra struttura di ricerca dell'Ateneo, mentre il personale tecnico-amministrativo è rimesso nella disponibilità dell'Ateneo.
5. All'atto della disattivazione saranno ripartiti fra le strutture interessate tutti i beni assegnati o di appartenenza del Dipartimento disattivato; a tale scopo, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico per quanto concerne gli aspetti culturali e scientifici, il Consiglio di Amministrazione procede a destinare le relative dotazioni di strumenti, risorse finanziarie, spazi e personale tecnico-amministrativo.

ART. 165

Costituzione di Dipartimenti sulla base di aggregazioni non omogenee

1. È possibile costituire Dipartimenti sulla base di aggregazioni non omogenee ed articolate in più sezioni, qualora il numero dei docenti coinvolti sia pari o superiore a quello indicato nel comma 1 dell'articolo precedente.
2. I Dipartimenti costituiti a norma del presente articolo promuovono e coordinano le attività di ricerca delle strutture scientifiche in essi confluite ferma restando l'autonomia scientifica di quest'ultime. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 164 del presente Regolamento
3. I Dipartimenti costituiti a norma del presente articolo hanno amministrazione unica. Ad essi si applica il regime giuridico-contabile previsto per i Dipartimenti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
4. Ai Dipartimenti costituiti a norma del presente articolo sono applicabili tutte le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari relative alla organizzazione delle strutture dipartimentali.

Articolo 165 bis Dipartimenti misti

1. In conformità alla normativa vigente e al "Protocollo d'intesa per l'esercizio dell'attività assistenziale ai sensi del primo comma, art. 6, del D. Lgs. 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni tra la Regione Emilia Romagna e le Università degli Studi di Parma, di Bologna, di Ferrara e di Modena e Reggio Emilia", sottoscritto tra la Regione Emilia Romagna e le Università della Regione stessa vengono costituiti, in accordo con l'Azienda Ospedaliera Policlinico, i Dipartimenti Misti nell'area sanitaria, che hanno carattere di sperimentality per un periodo di due anni. Ai fini del loro funzionamento si rinvia al "Regolamento per il Funzionamento dei Dipartimenti Misti" di cui all'accordo attuativo locale.

TITOLO VI RAPPORTI CON L'ESTERNO

CAPO I FORME DI COLLABORAZIONE

ART. 166

Criteri generali e finalità

1. L'Università, in conformità ai principi generali dello Statuto e per il miglior conseguimento dei propri compiti istituzionali, favorisce l'instaurarsi di rapporti di collaborazione e cooperazione con istituzioni pubbliche e private, imprese ed altre forze produttive, tenendo conto tuttavia della necessità che ogni iniziativa sia compatibile con l'assolvimento delle attività istituzionali delle strutture didattiche e scientifiche coinvolte e con la peculiarità della prestazione universitaria.
2. A tal fine l'Università:
 - a) promuove convenzioni per attività di didattica integrativa, di ricerca e di consulenza nonché per la gestione coordinata di attività di particolare rilevanza scientifica o culturale e per assicurare la fornitura di servizi;

- b) partecipa ad accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, un'azione integrata e coordinata di Università, Amministrazioni statali, enti pubblici territoriali (Regione, Provincia e Comune) ed altri soggetti pubblici o privati;
 - e) stipula accordi di programma ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
 - d) partecipa a conferenze con enti pubblici per il coordinamento di interventi di interesse comune;
 - e) promuove ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 e che sia compatibile con la legislazione vigente.
3. Le convenzioni per le attività di ricerca e consulenza per conto terzi sono disciplinate con apposito regolamento.
4. L'Università si riserva la proprietà dei risultati conseguiti nell'ambito delle attività di ricerca e consulenza, qualora nei contratti e nelle convenzioni con enti pubblici o privati non sia diversamente convenuto.

ART. 167

Convenzioni

1. Le convenzioni intese a realizzare forme di collaborazione con enti esterni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie con la determinazione, in particolare, delle modalità e dei tempi di esecuzione.
2. In relazione all'oggetto della convenzione, i Responsabili delle Strutture didattiche e di ricerca che propongano l'avvio di rapporti di collaborazione con enti esterni dovranno verificare preliminarmente la possibilità di partecipazione all'accordo anche di altre strutture dell'Ateneo. Il Senato Accademico, nell'esprimere il proprio parere ai sensi del successivo comma, potrà, in ogni caso, valutare la possibilità e l'opportunità di coinvolgere nell'iniziativa altre strutture universitarie.
3. Le convenzioni, il cui importo sia superiore al limite determinato dal regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza, sono stipulate dal Rettore ed approvate, su proposta delle Strutture didattiche e di ricerca interessate, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
4. Le convenzioni il cui importo sia inferiore al limite determinato dal regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza, sono stipulate direttamente dai Direttori dei Dipartimenti o dei Centri e comunicate al Consiglio di Amministrazione.
5. Al fine di consentire la massima trasparenza e conoscibilità delle convenzioni, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale dell'Università appositi avvisi nei quali sono riportati sinteticamente l'oggetto e la durata della collaborazione, le Strutture didattiche e di ricerca coinvolte, gli impegni finanziari assunti dai contraenti. Il testo delle convenzioni potrà essere consultato da chiunque vi abbia interesse secondo le norme sul diritto di accesso di cui all'articolo 31 del Regolamento di Ateneo per la amministrazione, contabilità e finanza.

ART. 168

Accordi di programma

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Università, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati, il Rettore in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità della stipulazione di un accordo di programma, il Rettore può convocare apposite conferenze tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
4. L'accordo, acquisito il consenso delle Amministrazioni interessate, è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei propri componenti.
5. Per motivate ragioni di necessità ed urgenza l'adesione dell'Università all'accordo può essere data dal Rettore con proprio decreto. In tal caso, comunque, l'adesione non conserverà la propria validità ove non sia ratificata dai competenti organi accademici entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto rettorale.
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Rettore e composto da un rappresentante per ciascuno degli enti interessati da quest'ultimi designato.

CAPO II

FORME DI PARTECIPAZIONE

ART. 169

Consorzi universitari

1. Ai fini del mantenimento e del funzionamento dell'Università il Rettore promuove la formazione di consorzi universitari ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 60 e 61 del T.U. approvato con R.D. n. 1592/33.
2. Il Rettore presiede il consorzio e i rispettivi organi di governo. Il consorzio è ente strumentale dell'Università; ha sede presso l'Ateneo ed è di norma gestito dal personale universitario.
3. L'Università non concorre da un punto di vista finanziario al funzionamento del consorzio. All'atto dello scioglimento del consorzio tutti i beni mobili ed immobili entrano a far parte del patrimonio universitario.

ART. 170

Consorzi interuniversitari

1. L'Università ha facoltà di costituire con altre Università, per il perseguimento di finalità istituzionali comuni, consorzi interuniversitari ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 così come modificato dall'art 12 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.
2. I consorzi interuniversitari sono finanziati in via ordinaria con fondi di pertinenza di ciascuna università consorziata.

ART. 171

Costituzione e funzionamento dei consorzi

1. Ai consorzi di cui agli articoli precedenti è riconosciuta personalità giuridica.
2. Ciascun Consorzio è costituito con la convenzione che determina i rapporti tra partecipanti al consorzio stesso, ed ha uno statuto che ne regola l'ordinamento e il funzionamento.
3. La convenzione e lo statuto devono indicare espressamente il fondamento legislativo in base al quale viene costituito il Consorzio.
4. Il nucleo interno di valutazione dell'Ateneo verifica i risultati della gestione dei Consorzi. Lo statuto del Consorzio deve prevedere un apposito organo di revisione contabile.
5. La convenzione e lo statuto sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, udito il Consiglio di Stato, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

ART. 172

Altre forme di partecipazione

1. L'Università può inoltre partecipare a consorzi e a società di capitale ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 91 bis del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 introdotto dall'art. 13 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.
2. L'Università può costituire con altri enti pubblici e privati consorzi per la gestione associata di uno o più servizi comuni.
3. La partecipazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei propri componenti, su parere conforme del Senato Accademico, il quale delibera anch'esso a maggioranza assoluta dei propri componenti.
4. Il Consiglio approva, con la medesima maggioranza di cui al comma precedente lo Statuto del Consorzio ed una convenzione tra gli enti partecipanti che prevede, tra l'altro, le finalità del Consorzio, la sua durata, la trasmissione agli enti consorziati degli atti fondamentali approvati dal Consorzio, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi di garanzia fra gli enti medesimi nonché una partecipazione dei rappresentanti dell'Università agli organi consortili non inferiore ad un terzo dei componenti di tali organi.
5. Il Rettore, o un suo delegato, è in ogni caso membro di diritto degli organi di gestione del Consorzio.
6. Lo Statuto del Consorzio deve prevedere un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.
7. L'Università può partecipare in via ordinaria al funzionamento del Consorzio, nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con la delibera di cui al precedente comma 3, e verifica i risultati della gestione attraverso il proprio nucleo interno di valutazione. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Università esercita le sue funzioni anche nei confronti dei consorzi di cui al presente articolo.

ART. 173

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento del Centro Relazioni Esterne dell'Ateneo (CRE).

TITOLO VII NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E ALL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART.174

Principi generali

1. L'Amministrazione universitaria è informata ai principi di imparzialità, trasparenza, efficienza ed efficacia.

2. In particolare l'Università si uniforma ai principi e alle disposizioni stabilite in materia dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal relativo Regolamento d'Ateneo di attuazione.
3. Al fine di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa, l'Amministrazione dispone l'impiego delle risorse secondo criteri di razionalità volti al superamento della rigida definizione e separazione delle competenze nella divisione del lavoro attuando la massima flessibilità nell'organizzazione degli uffici e la mobilità delle risorse umane ad essi assegnate.
4. L'organizzazione degli uffici e l'utilizzazione del personale ad essi assegnato, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 44 dello Statuto, sono inoltre informati ai seguenti criteri:
 - a) collegamento delle attività di competenza dei vari Settori nei quali si articola l'Amministrazione universitaria mediante lo scrupoloso adempimento da parte dei preposti ai Settori medesimi del dovere di un diffuso e reciproco scambio di informazioni e comunicazioni, nei limiti della segretezza e riservatezza di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e relativo regolamento di attuazione;
 - b) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il perseguimento delle finalità specifiche dell'azione amministrativa;
 - c) collegialità delle decisioni operative da realizzarsi in base a criteri di efficienza e produttività, secondo le funzioni da svolgere e gli obiettivi da perseguire.
5. L'Amministrazione universitaria persegue il miglioramento delle prestazioni e la qualificazione professionale del proprio personale attraverso programmi di formazione, seminari, conferenze, convegni e specifici corsi di aggiornamento professionale.
6. Per lo svolgimento di attività strumentali, o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, i Dipartimenti, i Centri e l'Amministrazione Centrale, anziché rivolgersi all'esterno, possono affidare al proprio personale tecnico-amministrativo la realizzazione di opere e specifici progetti finalizzati da retribuire mediante l'utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi di cui agli art. 13 e 14 del D.P.R. 3 agosto 1990 n. 319, secondo le modalità e i criteri definiti in sede di negoziazione decentrata. A tal fine le strutture interessate potranno deliberare il trasferimento di fondi del proprio bilancio, anche etichettati per la realizzazione dei progetti in questione, a favore dello stanziamento previsto dal bilancio generale per il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi, destinando il relativo finanziamento alla retribuzione di detti progetti. In tal caso i progetti devono indicare obiettivi, procedure, modalità e tempi di esecuzione, personale utilizzato, compensi complessivi e unitari da corrispondere a risultato conseguito. Il compenso deve essere corrisposto a risultato accertato e le relative prestazioni devono essere svolte dal personale dipendente fuori dal normale orario di servizio. Ulteriori modalità di applicazione saranno definite in sede di negoziazione decentrata.

ART. 175

Struttura organizzativa dell'Amministrazione Centrale

1. L'Amministrazione Centrale può essere articolata in Settori, Servizi, Unità Operative Complesse (U.O.C.), ed Unità Operative Flessibili (U.O.F.).
2. Per Settore si intende la struttura organizzativa di massima dimensione e che è di norma preposta ad attività funzionali ed operative corrispondenti ad un'ampia sfera di competenza.
3. Per Servizi si intendono strutture organizzative con carattere di stabilità aventi continuità gestionale ed una certa autonomia operativa e funzionale nelle quali possono essere articolati i Settori in relazione ad attività di carattere omogeneo, per rispondere ad esigenze di funzionalità e razionalità dell'azione amministrativa.
4. Per Unità Operative Complesse si intendono strutture organizzative preposte ad attività e compiti specifici che, per organicità e complessità di azione, richiedono una struttura organizzativa particolare.
5. Per Unità Operative Flessibili (U.O.F.) si intendono strutture organizzative che possono essere istituite per la realizzazione di specifici progetti o programmi. In tali progetti o programmi dovranno essere indicati i compiti e la durata delle Unità Operative Flessibili in relazione agli obiettivi da raggiungere.

ART. 176

Dipendenza gerarchica dei Settori, dei Servizi, delle U.O.C. e delle U.O.F.

1. Ove istituiti, i Settori, le Unità Operative Complesse e le Unità Operative Flessibili dipendono funzionalmente e gerarchicamente dal Direttore Amministrativo.
2. I Servizi, se istituiti, dipendono dal Settore di cui costituiscono articolazione interna.

ART. 177

Responsabili dei Settori, delle U.O.C., delle U.O.F. e dei Servizi

1. A ciascuno dei Settori, Servizi, Unità Operative Complesse e Unità Operative Flessibili che fossero istituiti deve essere preposto un responsabile.
2. Il Direttore Amministrativo, su proposta dei rispettivi Responsabili, individua il dipendente incaricato di svolgere le funzioni Vicarie del Responsabile, nei casi di assenza o impedimento di questo. L'esercizio di funzioni vicarie non comporta il diritto alla qualifica superiore.
3. I nominativi dei Responsabili sono pubblicati sul Notiziario dell'Ateneo.

ART. 178

Compiti dei Responsabili di Settore, delle U.O.C., delle U.O.F. e dei Servizi

1. La funzione di Responsabile di Settore consiste nella direzione, coordinamento e organizzazione delle attribuzioni di competenza del Settore affidatogli, nonché del personale e delle risorse strumentali ad esso assegnate, indirizzando l'attività del personale e promuovendo la necessaria collegialità nell'impostazione del lavoro.
2. Il Responsabile di Settore provvede alla direzione delle attività complessive facenti capo al Settore mediante istruzioni e disposizioni di carattere generale; predispone e coordina i programmi di lavoro con la collaborazione dei Responsabili dei Servizi se istituiti; provvede alla verifica delle varie attività e alla loro tempestività.
3. Ai Responsabili delle Unità Operative Complesse e delle Unità Operative Flessibili sono attribuite le medesime funzioni proprie dei Responsabili dei Settori.
4. Il Responsabile di Servizio imposta il programma di lavoro del Servizio in coerenza con i piani di lavoro del Settore di cui il Servizio costituisce una articolazione interna; indirizza l'attività degli addetti e collabora nello studio dei problemi di organizzazione e razionalizzazione delle procedure. Risponde al Responsabile del Settore competente per l'attività svolta dal Servizio cui è preposto.

Art. 179

Copertura assicurativa a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Direttori di Dipartimento e di strutture assimilate

- 1 Per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle funzioni istituzionali relative alle cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, Direttore di Dipartimento e di struttura assimilata, si ricorre ad un'apposita polizza assicurativa con una compagnia di primaria importanza.
- 2 La copertura è limitata alle perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali (fatti, atti od omissioni) dai componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore di Dipartimento e di struttura assimilata, quali civilmente responsabili ai sensi di legge.
- 3 La copertura dovrà essere estesa per eventi verificatisi anche in un periodo precedente alla data di effetto dell'assicurazione, purché non siano state ancora presentate le relative richieste di risarcimento agli assicurati o all'Amministrazione. La copertura dovrà essere estesa anche per un congruo periodo successivo alla data di decadenza dalla funzione o dal mandato o dalla data di scadenza del contratto di assicurazione, relativamente a fatti, atti od omissioni posti in essere in vigenza del mandato.
- 4 L'eventuale franchigia potrà restare a carico del bilancio di Ateneo.
- 5 La copertura non potrà estendersi ai casi in cui il danno sia causato con dolo o colpa grave o direttamente arrecato all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Art. 180

Copertura assicurativa a favore dei Presidi di Facoltà

- 1 Per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla carica di Preside di Facoltà, si ricorre ad un'apposita polizza assicurativa con una compagnia di primaria importanza. Il massimale assicurato dovrà essere inferiore a quello che verrà fissato per i soggetti di cui al precedente articolo 179 e ciò in considerazione della differente posizione giuridica e dei differenti impegni economici assunti dai Presidi di Facoltà.
- 2 La copertura è limitata alle perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali (fatti, atti od omissioni) dai Presidi di Facoltà, quali civilmente responsabili ai sensi di legge.
- 3 La copertura dovrà essere estesa per eventi verificatisi anche in un periodo precedente alla data di effetto dell'assicurazione, purché non siano state ancora presentate le relative richieste di risarcimento agli assicurati o all'Amministrazione. La copertura dovrà essere estesa anche per un congruo periodo successivo alla data di decadenza dalla funzione o dal mandato o dalla data di scadenza del contratto di assicurazione, relativamente a fatti, atti od omissioni posti in essere in vigenza del mandato.
- 4 L'eventuale franchigia potrà restare a carico del bilancio di Ateneo.
- 5 La copertura non potrà estendersi ai casi in cui il danno sia causato con dolo o colpa grave o direttamente arrecato all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia".

ART. 181

Patrocinio legale del dipendente

1. Il dipendente dell'Ateneo nei cui confronti sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale e/o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio può chiedere, con istanza rivolta al Rettore, che l'Università assuma a proprio carico le spese relative all'assistenza legale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modifiche.
2. Il Consiglio di Amministrazione - cui il Rettore sottoporrà l'istanza del dipendente nella prima riunione utile o, in caso di urgenza, in una seduta appositamente convocata -, valutate le circostanze di fatto, e in particolare se sussista una diretta ed immediata relazione tra i fatti e gli atti compiuti dal dipendente e l'espletamento dei compiti d'ufficio a quest'ultimo assegnati, assunte, se necessario, sommarie informazioni e sentito, se opportuno, l'istante, delibererà l'accollo delle spese legali a carico del bilancio di Ateneo, stabilendone eventualmente il limite massimo per l'intero procedimento.

3. Qualora in esito al procedimento, il dipendente per il quale l'Ateneo ha assunto a proprio carico le spese legali fosse ritenuto responsabile dei fatti o atti compiuti per dolo o colpa grave, l'Amministrazione eserciterà nei confronti di lui l'azione di rivalsa fino alla concorrenza degli importi effettivamente erogati per l'assistenza legale, aumentati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla varie scadenze al saldo.
4. Resta salva ogni altra azione che l'Amministrazione può svolgere nei confronti del dipendente in ragione di eventuali danni causati dai comportamenti dolosi o colposi posti in essere dal dipendente medesimo.

TITOLO VIII NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 182

Forma delle comunicazioni

1. Nei casi in cui, secondo disposizioni statutarie, legislative e regolamentari, sia necessario, ai fini di una delibera, acquisire il parere obbligatorio di un organo consultivo, il Presidente dell'organo deliberante provvederà a comunicare, nelle forme di cui al successivo comma 4, al Presidente dell'organo consultivo apposita richiesta, assegnando un termine non inferiore a 7 e non superiore a 15 giorni per l'emissione del parere.
2. Il Presidente dell'organo consultivo provvederà alla necessaria convocazione del medesimo organo nel rispetto dei termini di cui al precedente comma 1 e comunicherà immediatamente il parere emesso al Presidente dell'organo deliberante.
3. Nell'ipotesi che il richiesto parere non fosse emesso dall'organo consultivo nei termini di cui al precedente comma 1, l'organo deliberante potrà procedere comunque all'emanazione della delibera anche senza l'acquisizione del parere obbligatorio.
4. Ai fini delle reciproche comunicazioni tra organi, strutture ed uffici la trasmissione via fax è equiparata a tutti gli effetti alla trasmissione mediante posta interna.

ART. 183

Rapporti tra regolamenti

1. In caso di contrasto, ove non sia diversamente disposto, le norme del presente Regolamento prevalgono sulle norme di tutti gli altri Regolamenti.
2. Le norme del Regolamento didattico di Ateneo prevalgono, ove non sia diversamente disposto, sui Regolamenti di Facoltà.

ART. 184

Approvazione dei regolamenti interni degli organi e delle strutture dell'Ateneo

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento gli organi e le strutture dell'Ateneo approvano i propri regolamenti interni secondo le norme di cui allo Statuto e al presente Regolamento.
2. Il termine di cui al primo comma può essere prorogato per una sola volta e per un periodo di tempo comunque non superiore ad ulteriori sessanta giorni in ipotesi di comprovata necessità mediante delibera motivata degli organi collegiali competenti per l'approvazione del regolamento interno.

ART. 185

Raccolta dei regolamenti

1. Tutti i regolamenti di Ateneo e quelli interni degli organi e delle strutture dell'Università saranno raccolti a cura dell'Amministrazione centrale in una apposita pubblicazione.

ART. 186

Revisione del Regolamento

1. Alla revisione del presente Regolamento si procederà con cadenza biennale in connessione con la eventuale revisione dello Statuto che fosse approvata dal Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 60 dello Statuto stesso.
2. Alla revisione del presente Regolamento si procederà comunque ove insorgessero difficoltà applicative rilevate dalla Commissione Affari Costituzionali e comunicate al Senato Accademico che provvederà a costituire apposita Commissione per la revisione.

ART. 187

Disposizioni transitorie

1. Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento, per tutte le materie qui disciplinate continuano ad applicarsi le norme legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto con esso compatibili.

2. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, con doppia delibera conforme, possono eccezionalmente e motivatamente prorogare la applicabilità della normativa previgente o differire termini previsti nel presente Regolamento fino a un termine massimo di novanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento stesso.
3. Gli organi eletti, in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, cessano alla scadenza naturale del loro mandato, così come previsto dalla normativa previgente.
4. I mandati in corso al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento rientrano nel computo ai fini della non rieleggibilità.
5. Alla costituzione o alla integrazione degli organi e delle strutture disciplinate dal presente Regolamento deve comunque provvedersi entro il termine massimo di novanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento stesso.

ART. 188

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Università